SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. **629.**

Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. **630.**

Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 18 novembre 1996, n. **631.**

Regolamento recante la disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Pag. 10

DECRETO 4 dicembre 1996, n. **632.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati . . . . Pag. 13

DECRETO 6 dicembre 1996.

Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché modifica ed istituzione di un nuovo codice-tributo per i redditi di capitale di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 . . . Pag. 28

DECRETO 11 dicembre 1996.

Approvazione in versione bilingue, italiano-inglese, dei modelli 116/IMP, 117/IMP, 118/IMP, approvati con decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632 . . . Pag. 30

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 10 dicembre 1996.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria . . . . Pag. 42

Ministero della sanità

DECRETO 20 settembre 1996

Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private. Pag. 44

DECRETO 5 novembre 1996.

Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale . . . . Pag. 45

DECRETO 10 dicembre 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione . . . . Pag. 46

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio Unicooper, in Grosseto Pag 47

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia C.E.D.E., in Grosseto Pag. 47

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Casa '82, in Marina di Grosseto Pag. 48

DECRETO 5 dicembre 1996.

Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 Pag 48

Ministero del tesoro

DECRETO 6 dicembre 1996

Adeguamento delle diarie di missione in alcuni Paesi. Pag 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Calabria

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 56

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 58

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università . . . . . . Pag 62

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 64

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag 65

Scuola normale superiore di Pisa

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1996

Approvazione del regolamento delle spese da effettuarsi in economia della Scuola . . . . . . Pag. 66

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 586 recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche» . . . . . . Pag. 73

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 582, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni». Pag. 75

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1996, n. 588, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli». Pag 80

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag 89

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 13 dicembre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312. Pag 89

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006 (codice 036768) . . . . . . Pag 89

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999 (codice 036766) e 8,25% - 1° luglio 1996/2001 (codice 036767) . . . . . . Pag 89

Ministero dell'ambiente:

Istituzione del Comitato tecnico interministeriale per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di educazione ambientale del 6 febbraio 1995, tra i Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione . . . . Pag. 89

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento per il completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo, primo lotto, primo stralcio . . . . Pag. 89

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare alcune eredità . . . Pag. 89

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati . . . . Pag. 90

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotto alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare una eredità. . . Pag. 90

Autorizzazione all'Associazione italiana Amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare una eredità Pag. 90

Riconoscimento della personalità giuridica della «Associazione per la riabilitazione dei comatosi (A.Ri.Co.)», in Milano. Pag. 90

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità . . . . . Pag. 90

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 90

Università di Roma Tre: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 93

Università di Padova: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . Pag. 93

Università di Genova:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 93

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . Pag. 93

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione delle integrazioni relative al bilancio finanziario consuntivo del Partito Sardo d'Azione per l'anno 1992, nonché del rapporto integrativo del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

96A8215

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 629.

Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo, in attesa della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 gennaio 1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0655

DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1996, n. 630.

Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, al fine di evitare gravi ripercussioni sulla gestione e sull'operatività delle aziende stesse, nonché di fare fronte alla maggiore spesa farmaceutica determinatasi nel corrente anno rispetto al tetto di spesa stabilito dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo.

4. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.

5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento.

6. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:

a) l'ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;

b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;

c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione;

d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, già autorizzati e non ancora contratti;

e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione;

f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;

g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico.

7. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

8. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

9. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a partire dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, verificatisi negli anni precedenti.

10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonché per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.

Art. 3.

1. Per l'anno 1996 il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale può elevarsi fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzionale pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 6)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA..

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi 23 dicembre 1994, n. 724, 28 dicembre 1995, n. 549, e 28 dicembre 1995, n. 550;

visto il decreto-legge .... n. ....;

viste le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 febbraio 1996 e del 1° agosto 1996;

visti gli atti di ricognizione debitoria al 30 aprile 1996 predisposti ai sensi del comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e secondo criteri e modalità indicati dalla delibera della predetta Conferenza dell'8 febbraio 1996;

visto il proprio provvedimento di attestazione delle risultanze della gestione sanitaria accentrata regionale al 31 dicembre 1994;

vista la documentazione in atti concernente gli interventi a ripiano delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, mediante operazioni di mutuo con oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero a carico del bilancio della regione, secondo quanto previsto dalla previgente legislazione;

CERTIFICA

che i commissari liquidatori hanno effettuato la ricognizione dei debiti e dei crediti previsti dal comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 febbraio 1996;

che le ricognizioni sono state verificate e sottoscritte dai collegi dei revisori delle aziende sanitarie (ovvero: sono ancora privi di verifica le ricognizioni relative a ....);

che le definitive risultanze di ciascuna gestione liquidatoria, riportate analiticamente nella tabella A allegata alla presente certificazione, non comprendono debiti e crediti non asseverati dai collegi dei revisori dei conti, nè dall'Osservatorio regionale di cui alla delibera della predetta Conferenza dell'8 febbraio 1996;

che non sono state utilizzate quote di finanziamenti derivanti da mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1994 per il pagamento di debiti di pertinenza per l'esercizio 1995 o successivi;

che la situazione dei mutui e degli altri interventi previsti dalla previgente normativa, a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, è quella risultante dall'allegata tabella B;

che il consolidamento regionale dei debiti e dei crediti pregressi al 31 dicembre 1994 ancora in sospeso alla data delle suindicate ricognizioni, tenuto conto anche delle risultanze delle eventuali gestioni della quota del FSN accentrata regionale, evidenzia i seguenti importi:

Debiti	Lire ....
Crediti	» ....
Differenza	» ....
Cassa disponibile	» ....
Mutui da contrarre di cui:	
a carico regione	» ....
Mutui contratti e non versati	» ....
IMPORTO RISULTANTE . . .	Lire ....

CHIEDE

l'erogazione della quota spettante, ai sensi dell'articolo .... del decreto-legge ...., sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui a parziale ripiano dei disavanzi pregressi riferiti alle gestioni sanitarie di liquidazione al 31 dicembre 1994.

.................., ...

TABELLA A

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

RILEVAZIONE DEBITI E CREDITI
GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E GESTIONI PRECEDENTI
(articolo 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Aziende sanitarie	Ex USL disciolte o gestioni liquidatore	Disponibilità di cassa	Crediti	Debiti	Disavanzo per singola ex USL	Disavanzo per ciascuna azienda sanitaria
Az USL	Ex USL n.					
	Ex USL n.					
Totali ...						
Mutui ancora da versare						
Mutui ancora da contrarre						
Quote ripiano a carico risorse regionali						
Disavanzo						

.................., ...

TABELLA B

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE MAGGIORI SPESE SANITARIE DEGLI ESERCIZI 1987-1994

Esercizio	Finanziamenti	Importo	Estremi versamenti	Importo versato	Importo mutui ancora da contrarre o non ancora versati
Esercizi 1987 e 1988	Mutuo a carico dello Stato		Ordinativo n. del		
	Totale...				
Esercizio 1989	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Esercizio 1990	Mutuo a carico dello Stato Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)				
	Totale...				
Esercizio 1991	Mutuo a carico dello Stato Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)				
	Totale...				
Esercizio 1992	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Esercizio 1993 e 1994	Mutuo a carico dello Stato				
	Totale...				
Totali...					

96G0656

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1996, n. 631.

Regolamento recante la disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto per le controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali ed alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, l'obbligo della assistenza tecnica per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, prevedendo per alcune categorie di soggetti a ciò abilitati la iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate;

Visto il comma 2, terzo periodo, del predetto articolo 12, come modificato dall'articolo 69, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha attribuito al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la disciplina della organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuato con nota n. 3-6288 del 23 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco degli abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie delle predette province autonome, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono abilitati alla assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale.

3. Gli uffici indicati nel comma 1 provvedono, secondo le disposizioni del presente decreto, alla formazione e alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 è composto di tre sezioni.

2. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già in possesso dell'autorizzazione all'assistenza ed alla rappresentanza davanti alle commissioni tributarie, rilasciata ai sensi del medesimo articolo 63, dal Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, nonché i soggetti che saranno successivamente autorizzati. La medesima Direzione generale comunica, ai fini dell'iscrizione, a ciascun ufficio indicato nell'articolo 1, i nominativi dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica e provvede al rilascio di apposita tessera.

3. Nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i periti ed esperti che, alla data del 30 settembre 1993, risultavano iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere; detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle materie concernenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

4. Nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,

primo comma, n. 1), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I dipendenti di società controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile sono abilitati all'assistenza tecnica anche nelle controversie di cui siano parte le società controllate.

Art. 3.

1. L'iscrizione nella seconda e nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 è effettuata su domanda dell'interessato. La domanda, in carta da bollo, è rivolta alla direzione delle entrate, nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza.

2. La domanda deve recare l'indicazione delle generalità, della residenza, della categoria di appartenenza, del numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente.

3. Alla domanda vanno allegati, a pena di irricevibilità della stessa, i seguenti documenti:

a) per i soggetti di cui alla seconda sezione dell'elenco, attestato comprovante l'iscrizione alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per i soggetti di cui alla terza sezione dell'elenco, attestato comprovante il rapporto di dipendenza con una associazione della categoria rappresentata nel CNEL, rilasciato dalla associazione medesima, o attestato comprovante il rapporto di dipendenza con una impresa, o società da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), rilasciato dalla stessa impresa o società;

b) copia autentica del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria e, limitatamente ai soggetti iscritti nella terza sezione dell'elenco, certificazione comprovante il possesso della relativa abilitazione professionale. In alternativa ai predetti documenti può essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti il possesso.

Art. 4.

1. Gli uffici di cui all'articolo 1 verificano la regolarità della domanda e della documentazione allegata, dispongono l'iscrizione e rilasciano, a seguito dell'avvenuta iscrizione, una apposita tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.

2. La tessera attesta il possesso della abilitazione specifica, nonché le limitazioni ad assistere le parti per le controversie relative a determinati tributi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 5.

1. Ai fini della tenuta degli elenchi, l'ufficio di cui all'articolo 1:

a) effettua annualmente il controllo del possesso dei requisiti da parte degli iscritti nella seconda e terza sezione dell'elenco mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed ai soggetti iscritti;

b) effettua le variazioni dell'elenco mediante cancellazione degli iscritti in dipendenza dell'accertata perdita dei requisiti;

c) effettua altresì le annotazioni conseguenti a nuove iscrizioni e a cancellazioni per rinuncia o decesso o per modifiche di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 172

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:

«Art. 12 *(Assistenza tecnica)*. — 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti

commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'Irpef, l'Ilor, e l'Irpeg nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori».

Il D.M. 23 dicembre 1992, reca «Organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale».

— **Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988** (Disciplina **dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza** del Consiglio dei **Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono** essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere e che tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. Prevede, inoltre, che i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 citata prevede che i regolamenti ministeriali, tra gli altri, devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2

- Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

«Art. 63 (*Rappresentanza e assistenza dei contribuenti*). — Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali della Guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila».

Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile.

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). - Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un influenza notevole L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

Note all'art. 3

– Per il testo dell'art 2359 del codice civile si veda in nota all'art 2

— Si riporta il testo dell'art 4 della legge n 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

«Art 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art 20»

Nota all art 4

- Per il testo dell'art 12 del D Lgs n 546/1992 si veda in nota alle premesse

96G0653

DECRETO 4 dicembre 1996, n 632.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati.

Visto l'articolo 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabilite le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, le modalità ed i termini di conservazione dello stesso, nonché il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Ritenuta l'esigenza di adottare una procedura analoga a quella introdotta con il regolamento approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalità di rimborso ai non residenti delle ritenute sugli interessi dei titoli di Stato eccedenti i limiti convenzionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Tenuto conto che l'organo consultivo ha fra l'altro, rilevato l'opportunità di eliminare l'obbligo delle comunicazioni contabili relative ai soggetti residenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

Considerato che le suddette comunicazioni contabili previste dall'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono richieste per facilitare i riscontri fra le segnalazioni analitiche e il conto unico istituito dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ritenuta pertanto la necessità di mantenere il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-7269 del 4 dicembre 1996):

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari:

a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello;

b) per banca di secondo livello si intende una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui alla lettera *a)*, che intrattengano rapporti diretti in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Sono inoltre da considerare banche di secondo livello gli enti internazionali Euroclear e Cedel, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura di cui al presente regolamento, una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Con il termine proventi si intendono gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso dei titoli medesimi da parte dei soggetti residenti negli Stati indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 o nei successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché da parte degli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo implicito. Il periodo di possesso è attestato dal deposito dei titoli diretto o indiretto, presso la banca di secondo livello.

3. La banca di secondo livello presenta all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme all'allegato modello 118/IMP.

Art. 2.

1. La procedura di cui al presente regolamento è applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera *a)*, depositati direttamente o indirettamente presso la banca di secondo livello, da parte degli investitori non residenti o degli enti internazionali aventi diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 3.

1. La banca di secondo livello acquisisce dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera *a)*, il modello 116/IMP, allegato al presente regolamento, di attestazione dell'autorità fiscale competente o, per gli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, il modello 117/IMP, allegato al presente regolamento, di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva.

2. Il modello di attestazione 116/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il modello di richiesta 117/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino a quando non venga mutato il regime di esenzione.

3. Nel caso di deposito indiretto, la documentazione di cui al comma 1 è presentata alla banca di primo livello e produce effetti secondo quanto previsto dal comma precedente.

4. Nel periodo di prima applicazione della procedura di cui al presente regolamento, l'attestazione dell'autorità fiscale competente, redatta su modelli conformi ai modelli 116/IMP, presentata anteriormente al 1° gennaio 1997, produce effetti fino al 31 gennaio 1998.

Art. 4.

1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformità agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP.

2. In presenza di gravi e motivate circostanze, che rendono impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione sul modello 116/IMP da parte delle autorità fiscali estere, è ammesso, a seguito di apposito scambio di note con gli Stati interessati, il rilascio di una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel modello medesimo, a condizione che dall'attestazione stessa risulti la sussistenza del requisito sostanziale della residenza del beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera *a)*.

Art. 5.

1. La banca di primo livello completa i modelli di cui all'articolo 3 con la propria attestazione circa il deposito dei titoli e la correttezza, sulla base degli elementi di cui è in possesso, dei dati identificativi dell'avente diritto e delle relative dichiarazioni ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro quindici giorni dalla data di ricezione di tali modelli.

2. La banca di primo livello invia alla banca di secondo livello entro il termine indicato nel comma 1 gli «affidavit» per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e la banca stessa. Inoltre comunica alla banca di secondo livello i dati relativi alle operazioni di movimentazione dei titoli in deposito nonché ogni altro elemento informativo necessario ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Art. 6.

1. La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonché l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 5 a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. Nello stesso periodo la banca di secondo livello è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria i medesimi documenti di cui al comma 1.

Art. 7.

1. La banca di secondo livello comunica all'Amministrazione finanziaria secondo le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione stabilite con successivo decreto ministeriale, i seguenti dati:

a) i dati identificativi del soggetto non residente così come rilevati dai modelli di cui al precedente articolo 3, nonché le successive variazioni apportate:

1) codice investitore;

2) dati anagrafici investitore;

3) codice del rappresentante legale o volontario;

4) dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;

5) dati dell'autorità fiscale;

6) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;

7) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;

8) dati della banca di primo livello;

9) data della attestazione rilasciata dalla banca di primo livello;

b) i dati delle comunicazioni contabili relativi ai soggetti non residenti ed ai soggetti residenti limitatamente a quelli riguardanti i titoli detenuti all'estero:

1) codice investitore;

2) codice Stato;

3) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;

4) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;

5) dati identificativi del titolo;

6) valore nominale;

7) data dell'operazione;

8) valuta dell'operazione;

9) tipo dell'operazione;

10) interesse maturato;

11) scarto maturato.

2. I dati di cui al comma 1, lettera *a)*, sono inviati telematicamente nel primo periodo di trasmissione, disponibile per la banca di secondo livello, successivo alla data di acquisizione del modello di attestazione o di richiesta. Nel caso in cui i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, questa comunica telematicamente anche i propri dati identificativi nonché la data in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. I dati contabili di cui al comma 1, lettera *b)*, sono inviati all'anagrafe tributaria in via telematica e successivamente all'invio dei dati previsti nel comma 2, secondo il seguente scadenziario:

Mese di riferimento dell'operazione	Periodo di trasmissione
Gennaio	dal 16 al 28 febbraio
Febbraio	dal 16 al 31 marzo
Marzo	dal 16 al 30 aprile
Aprile	dal 16 al 31 maggio
Maggio	dal 16 al 30 giugno
Giugno	dal 16 al 31 luglio
Luglio	dal 16 al 31 agosto
Agosto	dal 16 al 30 settembre
Settembre	dal 16 al 31 ottobre
Ottobre	dal 16 al 30 novembre
Novembre	dal 16 al 31 dicembre
Dicembre	dal 16 al 31 gennaio

4. Ad ogni trasmissione l'Amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate alla banca di secondo livello ai fini di eventuali modifiche da parte della stessa. Le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari sono stabilite con successivo decreto ministeriale.

5. Su richiesta della banca di secondo livello è possibile effettuare dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, ulteriori trasmissioni a correzione o a completamento di quelle che si riferiscono al semestre solare precedente. Per tali trasmissioni non si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. La prima trasmissione telematica, relativa alla comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1997 e riguardante i dati del primo semestre 1997, è effettuata dal 1° giugno al 31 luglio 1997.

Art. 8.

La procedura di cui al presente regolamento è operativa a partire dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996.
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201

MOD.116/IMP.

Modello di attestazione per la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi, ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, presentato da soggetti residenti in ....
(Convenzione Italo.. .... per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito).
Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, art. 6.
Scadenza della validità della attestazione (1)...............

BENEFICIARIO

Sez. I

Cod. (2)...........
Cognome e Nome..... ......
Sesso (3)
Data di Nascita (giorno, mese anno)..........
Città di nascita.............
Stato di nascita ....
Denominazione o ragione sociale..........
Codice identificativo......... rilasciato da - (4).. ...
Domicilio Fiscale (indirizzo completo)..........Città ....Stato....
Codice Stato (1)...............

RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO

Cognome e nome........
Sesso (3) ....
Data di nascita (giorno,mese,anno)..............
Città di nascita..............................
Stato di nascita..............................
Domicilio fiscale.(indirizzo completo).............Città.............
Stato......................................
Codice identificativo......... rilasciato da - (4)......

---

1) a cura della banca di 1° o di 2° livello, a seconda dei casi.
2) indicare: 1 se persona fisica; 2 se società di capitali; 3 se società di persone; 4 altri soggetti:
3) indicare: 1 se maschio; 2 se femmina;
4) indicare: 1 se il codice identificativo è stato rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza; 2 se il codice identificativo è stato rilasciato da una Autorità amministrativa del Paese di residenza 3 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità fiscale del Paese di residenza: 4 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità amministrativa del Paese di residenza.

Dichiarazione del beneficiario ovvero del rappresentante legale o volontario.

Il sottoscritto dichiara:

di essere
____
che il soggetto sopra indicato è

residente in .... ai sensi dell'art..... della Convenzione italo -.... .... per evitare le doppie imposizioni sul reddito;

di essere
che il soggetto sopra indicato è

l'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dai titoli pubblici e privati emessi in Italia

che non è una società inclusa nell'elenco allegato --(1)--
che i dati contenuti nel presente modello sono conformi al vero;
che comunicherà immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva.

____
Data

Firma del beneficiario ovvero del Rappresentante legale o volontario

---

RISERVATO ALL'AUTORITA' FISCALE

Sez. II

Ufficio Fiscale competente.................
Indirizzo (per esteso)................ Città ....Stato ....
Numero di identificazione della attestazione (2)............
n. tel...............n. fax................

Si attesta che il beneficiario sopra indicato è residente in............. ai sensi dell'art.....della Convenzione e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal beneficiario stesso / dal suo rappresentante, sono esatte per quanto risulta a questa Amministrazione.

Data...........________________ Timbro dell'Ufficio **Firma**

(1) Vedere elenco allegato - riguarda solo i soggetti **diversi dalle persone** fisiche.
(2) Da utilizzare per le comunicazioni

Elenco

Paese	Società
1) Filippine	- società finanziarie multinazionali. con riferimento alle attività direzionali;
2) Malta	- società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al "Malta International Busines Activity Act" del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni;
3) Singapore	- società i cui proventi affluiscono da fonti estere.

PARTE RISERVATA ALLA BANCA DI I LIVELLO

Sez. III

Denominazione dell'Ente Creditizio o finanziario...............
Codice BIC/swift ....
Indirizzo (per esteso) ....Città ....
Codice Stato ....
Numero telefonico...........
Numero di Fax...............
Numero di identificazione del modello di attestazione (1)

Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez. I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2° livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal beneficiario stesso sono esatte,secondo quanto consta a questo Ente medesimo suo rappresentante

Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2° livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti, vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana.

Il presente modello verrà inoltrato alla banca di 2° livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario.

Data.. ... Timbro dell'Ente.... ... Firma.......

---

(1) da utilizzare per le comunicazioni

NOTE ILLUSTRATIVE

Mod. 116/IMP

Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dall'Italia, sempreché tali Convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto (Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239).
Il presente modello può essere presentato anche dagli Enti internazionali aventi sede in Stati legati alla Repubblica italiana dalle Convenzioni sopra indicate, i quali non godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi Internazionali resi esecutivi in Italia.
La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli:
- le obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia, quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC).

Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.
Il modello si compone di quattro esemplari che devono essere presentati all'Autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario dopo che il beneficiario stesso ha compilato la sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti. Dopo aver effettuato i controlli di competenza e resa la richiesta attestazione, la predetta Autorità fiscale acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa spettante e provvede a restituire i rimanenti esemplari al soggetto beneficiario, il quale li presenterà alla banca di primo livello.
Quest'ultima, dopo aver controllato che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compresi il timbro e le firme richieste, ed apposto la richiesta attestazione, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato.
Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.
Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio o finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello.
Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli.
Sono equiparati alle banche ed alle società sopraindicate gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Euroclear e Cedel).
Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione III non deve essere compilata.
Il modello ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e va rinnovato annualmente.
Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello.
Le variazioni relative al domicilio fiscale e/o al codice identificativo del rappresentante legale o volontario non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello.
Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze.
La sezione I deve essere compilata dal soggetto beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo.
Qualora il soggetto beneficiario non sia in possesso di un codice identificativo, le competenti Autorità fiscali o amministrative del Paese di residenza dovranno comunque attribuirgli un codice ai fini di poter usufruire del regime di non applicazione dell'imposta sostitutiva.
Le istanze devono essere corredate dalla copia dell'atto da cui risulta il rappresentante legale o volontario del beneficiario degli interessi e proventi.

MOD. 117/IMP

Modello di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi, ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, presentato da enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

BENEFICIARIO

Sez. I

Denominazione
Codice identificativo (1) .. ..
Sede (Indirizzo completo) ....
Città ....
Stato ....
Legge italiana di ratifica dell'accordo internazionale ....

Rappresentante legale

Cognome e nome ....
Sesso (2)..............................
Data di nascita (giorno, mese, anno)..........
Città di nascita........... ....
Stato di nascita............................
Codice identificativo...... ..(3) rilasciato ca..
Domicilio fiscale (indirizzo completo)................ Città ....
Stato................ ....

---

1) Il codice identificativo viene formato dalla indicazione, in sequenza, del numero della legge di ratifica in Italia seguito dalla data espressa in GG, MM, AAAA. Es.: Legge n. 1111 del 01/01/2001 dà origine al seguente codice: 111101012001.
2) Indicare: 1 se maschio; 2 se femmina.
3) indicare: 1 se il codice identificativo è stato rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza; 2 se il codice identificativo è stato rilasciato da una Autorità amministrativa del Paese di residenza; 3 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità fiscale del Paese di residenza; 4 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità amministrativa del Paese di residenza.

Dichiarazione del rappresentante legale dell'ente

Il sottoscritto dichiara che l'ente sopraindicato;
- è l'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dai titoli pubblici e privati emessi in Italia;
- è esente dalle imposte italiane ai sensi dell'art........ dell'accordo...............
- percepisce i proventi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Dichiara inoltre:
- che i dati contenuti nella presente richiesta sono conformi al vero;
- che comunicherà immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva.

____________________ ____________________

data Firma

ARTE RISERVATA ALLA BANCA DI I LIVELLO

Sez. II

Denominazione dell'Ente Creditizio o finanziario. ....
Codice BIC/swift ....
Indirizzo (per esteso) ....Città ....
Codice Stato ....
Numero telefonico....... ....
Numero di Fax................
Numero di identificazione della richiesta (1)

Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez. I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2° livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal suo rappresentante legale sono esatte, secondo quanto consta a questo Ente medesimo.

Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2° livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti, vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana.

Il presente modello verrà inoltrato alla banca di 2° livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario.

Data...... Timbro dell'Ente.. ..... Firma.. .. .

---

(1) da utilizzare per le comunicazioni

Mod. 117/IMP

NOTE ILLUSTRATIVE

Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da Enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi internazionali, resi esecutivi in Italia (Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239).
La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli:
- le obbligazioni e titoli emessi dalle banche;
- le obbligazioni e titoli emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC).

Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.
Il modello si compone di tre esemplari i quali, dopo la compilazione della sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti, devono essere presentati alla banca di primo livello.
Questa, dopo aver eseguito i controlli che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compreso il timbro e le firme richieste, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato.
Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit.
Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.
Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello.
Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati direttamente o indirettamente i titoli.
Sono equiparati alle banche ed alle società sopraindicate gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Euroclear e Cedel).
Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione II non deve essere compilata.
Il modello ha validità fino a quando non venga mutato il regime di esenzione.
Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello.
Le variazioni relative al domicilio fiscale o al codice identificativo del rappresentante legale non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello.
Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze.
La sezione I deve essere compilata dall'Ente beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo.

Mod. 118/IMP

AL MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

CENTRO INFORMATIVO - DIVISIONE XIV
VIA M. CARUCCI, 99 - 00143 ROMA

RICHIESTA DI UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1.4.1996, N. 239

A DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

Codice A.B.I.	Cod. id. internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale
Denominazione e ragione sociale		
Frazione, via e numero civico		C.A.P.
Comune		Provincia (sigla)
Sigla (eventuale) della Società od Ente		Prefisso e n. telefonico
Forma giuridica:		

B LUOGO DI CONSERVAZIONE IN ITALIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI INVESTITORI

Frazione, via e numero civico			C.A.P.
Comune	Provincia	Numero del fax	Telefono

C UBICAZIONE DEL C.E.D. PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI E PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Frazione, via e numero civico			C.A.P.
Comune	Provincia/Stato	Numero del fax	Telefono
Nominativo di riferimento			

NEL CASO IL RICHIEDENTE SI AVVALGA DI UN "CENTRO APPLICATIVO"

Codice fiscale	Denominazione

D CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO PER IL COLLOQUIO CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

1) Tipo di sistema :
- Main frame ☐
- Mini ☐
- Personal computer ☐

2) Sistema operativo utilizzato :
- MVS ☐
- MS/DOS ☐
- UNIX/AIX ☐
- UNIX/System V ☐

3) Prodotto di file transfer che si intende utilizzare:
- IBM NETVIEW/FTP per MVS V.2 ☐
- FTP su TCP/IP ☐

4) Tipo di supporto sul quale ricevere il software di controllo:
- cartuccia tipo IBM 3480 ☐
- cartuccia tipo IBM 3490 ☐
- bobina tipo IBM 3420 ☐
- floppy disk DOS 1.44 Mb ☐
- cartuccia Data Streamer ☐
- cartuccia Data Streamer VDAT 8mm ☐
- cartuccia Data Streamer VDAT 4mm ☐

Il sottoscritto ______________________ codice fiscale ______________
quale rappresentante legale dell'ente richiedente sopracitato chiede che l'ente stesso venga abilitato alla procedura di cui al decreto citato in oggetto.
L'ente garantisce il rispetto di tutti gli obblighi attivi e passivi previsti dal Decreto Legislativo 1.4.1996, n.239, nonché dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto legislativo e consente all'Amministrazione finanziaria l'accesso diretto presso i propri uffici ai soli fini del controllo della documentazione necessaria a provare il diritto dei soggetti non residenti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di dati o notizie previsti dal presente modello.

Data ______________ Firma ______________________

AVVERTENZE

Il mod. 118/IMP deve essere necessariamente compilato in ogni sua parte ivi compresi il codice ABI, il codice BIC/SWIFT ed il codice fiscale, anche per Euroclear e Cedel.

I quadri B e C devono essere integralmente compilati anche se coincidono in tutto o in parte con quelli riportati nel quadro A.

Il rappresentante nominato da Euroclear e Cedel ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, deve presentare e sottoscrivere un modello aggiuntivo, compilando esclusivamente i quadri A e B in ogni loro parte.

Qualsiasi modifica dei dati comunicati con il mod. 118/IMP richiede la presentazione di un nuovo modello.

Le banche di secondo livello, che presentano il mod. 118/IMP, vengono abilitate al collegamento telematico di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, previa conferma, da parte degli organi competenti, che i richiedenti siano autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e/o di intermediazione mobiliare.

Ricevuta la conferma, il Centro Informativo delle Entrate comunica al richiedente le modalità di ritiro del materiale necessario ad effettuare il collegamento telematico.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n 549:

«168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera *a)* percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)*;

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239:

«4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;

b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;

c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni».

— Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 239/1996:

«Art. 7 *(Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.

4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera *a)* del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono».

«Art. 8 *(Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria)*. — 1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto».

— Il D.M. 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalità per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994.

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996:

«Art. 3 (*Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva*). — 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)* riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)* riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera *c)*, dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996:

«2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede:

a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;

b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*;

c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori».

— Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 239/1996:

«5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze».

Note all'art. 2:

— Si trascrive, il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996:

«Art. 6 (*Regime fiscale per i soggetti non residenti*). — 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempre che tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni».

— Per il testo dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 239/1996 si veda in note alle premesse, lettera *c)*.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, lettera *a)*, e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 239/96 si veda in note alle premesse, lettera *c)*.

96G0654

DECRETO 6 dicembre 1996.

Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché modifica ed istituzione di un nuovo codice-tributo per i redditi di capitale di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici:

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, recante regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'art. 4, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo, che dispone che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale;

Visto l'art. 7, commi 4 e 5, del più volte citato decreto legislativo n. 239, che stabilisce, nei casi previsti dai predetti commi 4 e 5, l'assoggettabilità all'imposta sostitutiva anche dei proventi spettanti ai non residenti, salvo il pagamento della maggiorazione dell'1,50 per cento della imposta sostitutiva per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo nel pagamento dell'imposta stessa;

Ritenuta la necessità di stabilire con apposito decreto ministeriale le modalità di pagamento della predetta imposta sostitutiva, ferma l'emanazione di separato decreto ministeriale per l'adozione di un modello per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta con il quale i soggetti interessati devono comunicare all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo, i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto l'art. 7, comma 5, del predetto decreto-legge, nel testo modificato dalla legge n. 425;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che apporta modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale tenendo conto delle modifiche apportate al testo dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 323, in sede di conversione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali, ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va versata dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 239, ovvero dal soggetto che ha emesso il titolo nel caso previsto dall'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 239, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi facendola affluire al capo VI, capitolo 1026, art. 23, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento Mod. 124T, ovvero a mezzo dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria.

2. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere effettuato anche al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale dei soggetti versanti o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31.

3. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 è istituito il seguente codice-tributo:

1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239/96, esclusi quelli emessi dagli enti territoriali di cui all'art. 35 della legge n. 724/94.

4. Le somme di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1026, all'art. 23.

5. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 239/96 va eseguito entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

6. La maggiorazione dell'1,50 per cento dell'imposta sostitutiva per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo nel pagamento dell'imposta stessa, dovuta nel caso in cui non sono state eseguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 239, è versata cumulativamente all'importo dell'imposta medesima.

Art. 2.

1. La denominazione del codice-tributo 1243 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, è modificata come segue: «proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5, della legge n. 425/1996».

2. Le ritenute di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, applicate a titolo di acconto, sono versate con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 luglio 1996, utilizzando il codice-tributo 1244, denominato: «proventi soggetti a ritenute d'acconto, corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5, della legge n. 425/1996».

3. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario al capo VI, capitolo 1026, art. 20, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

96A8397

DECRETO 11 dicembre 1996.

Approvazione in versione bilingue, italiano-inglese, dei modelli 116/IMP, 117/IMP, 118/IMP, approvati con decreto del Ministro delle finanze 4 dicembre 1996, *n.* 632.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto l'art. 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabilite le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, le modalità ed i termini di conservazione dello stesso;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze n. 632 del 4 dicembre 1996 con il quale sono stati approvati i modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP;

Considerato che i predetti modelli devono essere utilizzati da soggetti residenti negli Stati esteri indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;

Ritenuta pertanto l'opportunità che i modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP siano utilizzati in versione bilingue, italiano-inglese;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP in versione bilingue, italiano-inglese.

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

Mod 116/IMP

MODELLO DI ATTESTAZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI, ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI, PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTATO DA SOGGETTI RESIDENTI IN ....
(CONVENZIONE ITALO..............................PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO).
Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, art. 6

APPLICATION FORM FOR RELIEF FROM THE SUBSTITUTE TAX IN RESPECT OF PUBLIC AND PRIVATE INTEREST, PREMIUMS AND OTHER EARNINGS FROM DEBENTURES OR SIMILAR SECURITIES TO BE SUBMITTED BY RESIDENTS IN

(CONVENTION BETWEEN ITALY AND ....FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME).
Legislative Decree no. 239 of 1st April 1996, Art. 6

Scadenza della validità della attestazione / *Expiry date of this form (1)* | | | | | | |

Sez. I	BENEFICIARIO / *RECIPIENT*		
Cod. / *Code* (2)	Cognome / *Surname*	Nome / *Name*	Sesso / *Sex* (3)
Data di nascita (giorno mese, anno) / *Date of Birth (day, month, year)*	Città di nascita / *City of Birth*	Stato di nascita / *Country of Birth*	
Denominazione o ragione sociale / *Business name*			Codice Stato / (1) *Country Code*
Codice identificativo / *Identification number*		Rilasciato da / *Issued by* (4)	
Domicilio fiscale (indirizzo completo) / *Fiscal domicile (Full address)*		Città / *City*	Stato / *Country*

RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO / *LEGAL REPRESENTATIVE OR AGENT*			
Cognome / *Surname*		Nome / *Name*	Sesso / *Sex* (3)
Data di nascita (giorno mese, anno) / *Date of Birth (day, month, year)*	Città di nascita / *City of Birth*	Stato di nascita / *Country of Birth*	
Codice identificativo / *Identification number*		Rilasciato da / *Issued by* (4)	
Domicilio fiscale (indirizzo completo) / *Fiscal domicile (Full address)*		Città / *City*	Stato / *Country*

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO OVVERO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO /
STATEMENT OF THE RECIPIENT OR LEGAL REPRESENTATIVE OR AGENT

Il sottoscritto dichiara
- ☐ di essere: OPPURE ☐ che il soggetto sopra indicato è
  - residente in .. ai sensi dell'art della Convenzione Italo- per evitare le doppie imposizioni sul reddito
  - l'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dai titoli pubblici e privati emessi in Italia
- che non è una società inclusa nell'elenco (5);
- che i dati contenuti nel presente modello sono conformi al vero,
- che comunicherà immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva

I the undersigned declare
- ☐ *to be.* OR ☐ *that the a m. person is*
  - *resident of .. according to Art of the Convention between Italy and for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income;*
  - *the beneficial owner of the earnings from public and private securities issued in Italy*
- *not to be a company such as those included in the list (5),*
- *that the information contained herein is true,*
- *that any new circumstance that may be prejudicial to obtaining relief from the substitute tax will be communicated immediately*

Data / *Date* ______________ Firma del beneficiario ovvero del Rappresentante legale o volontario / *Signature of recipient or legal representative or agent* ______________

(1) A cura della banca di 1° o di 2° livello, a seconda dei casi
(2) Indicare : 1 se persona fisica, 2 se società di capitali, 3 se società di persone, 4 altri soggetti.
(3) Indicare . 1 se è maschio , 2 se è femmina
(4) Indicare . 1 se il codice identificativo è stato rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza, 2 se il codice identificativo è stato rilasciato da una Autorità amministrativa del Paese di residenza; 3 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità fiscale del Paese di residenza , 4 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità amministrativa del Paese di residenza
(5) Vedere elenco - riguarda solo i soggetti diversi dalle persone fisiche

(1) To be completed by First- or Second Level Bank, as the case may be
(2) Please enter 1 for individual, 2 for corporations, 3 for partnerships, 4 other (please specify)
(3) Please enter 1 for male, 2 for female.
(4) Please enter 1 if the identification number has been issued by the Fiscal Authority in the country of residence, 2 if the identification number has been issued by an Administrative Authority in the country of residence, 3 if the identification number has been specially attributed for the purposes of relief from the substitute tax by the Fiscal Authority in the country of residence, 4 if the identification number has been specially attributed for the purposes of relief from the substitute tax by an Administrative Authority in the country of residence.
(5) See list - only for persons other than individuals

Mod 116/IMP

Sez. II - RISERVATO ALL'AUTORITÀ FISCALE / *FOR FISCAL AUTHORITY'S USE ONLY*

Ufficio fiscale competente / *Competent Fiscal Authority Office*

Indirizzo (per esteso) / *Full Address* | Città / *City* | Stato / *Country*

Numero di identificazione della attestazione *Application Reference Number* (1) | Numero telefonico / *Tel No* | Numero di fax / *Fax No*

Si attesta che il beneficiario sopraindicato è residente in . . . ai sensi dell'art . . . . della Convenzione e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate ☐ dal beneficiario stesso OPPURE ☐ dal suo rappresentante, sono esatte per quanto risulta a questa Amministrazione.

This is to certify that the above-mentioned recipient is a resident of . . . in accordance with Art. .. .... of the Double Taxation Convention and that the statements made in this form ☐ by the recipient himself OR ☐ by his representative are correct to the best of the knowledge and belief of this Administration.

Data / *Date* — Timbro dell'ufficio / *Stamp of the Fiscal Authority Office* — Firma / *Signature*

Sez. III - PARTE RISERVATA ALLA BANCA DI 1° LIVELLO / *FOR FIRST-LEVEL BANK'S USE ONLY*

Denominazione dell'Ente creditizio o finanziario / *Name of the Bank or Financial Institution* | Codice BIC/SWIFT / *BIC/SWIFT Code*

Indirizzo (per esteso) / *Full Address* | Città / *City* | Codice Stato / *Country Code*

Numero telefonico / *Telephone number* | Numero di fax / *Fax number* | Numero di identificazione del modello di attestazione / *Reference number of the Application Form* (1)

Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez. I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2° livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate ☐ dal beneficiario stesso OPPURE ☐ dal suo rappresentante sono esatte, secondo quanto consta a questo Ente medesimo

Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2° livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti, vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana

Il presente modello verrà inoltrato alla banca di 2° livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario

This is to certify that the recipient referred to in Section I has lodged Italian public and private securities in the second-level bank from which he/she/it derives profits and that the statements made in this form ☐ by the recipient himself OR ☐ by his representative are correct to the best of the knowledge and belief of this Bank/Financial Institution.

As for any movement of the above-mentioned securities (purchases, sales, transfers) this Bank/Financial Institution undertakes to supply the second-level bank with all information necessary for obtaining relief from the substitute tax and for the subsequent communications to the Italian Fiscal Authority

This form shall be sent within 15 business days as from its receipt to the second-level bank, together with the affidavits for each intermediary between the recipient and this Bank/Financial Institution.

Data / *Date* — Timbro dell'Ente / *Stamp of the Bank/Financial Institution* — Firma / *Signature*

ELENCO / LIST

Paese / *Country*	Società / *Company*
1) Filippine / *Philippines*	società finanziarie multinazionali con riferimento alle attività direzionali / *multinational holding companies with reference to managing activities*
2) Malta / *Malta*	società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni / *companies, whose profits arise from sources situated abroad, such as those included in the "Malta International Business Activity Act" of 30 June 1989 as amended and completed*
3) Singapore / *Singapore*	società i cui proventi affluiscono da fonti estere / *companies, whose profits arise from sources situated abroad,*

(1) da utilizzare per le comunicazioni / *To be used for communications*

NOTE ILLUSTRATIVE

Mod 116/IMP

Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dall'Italia, sempreché tali Convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto (Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239).

Il presente modello può essere presentato anche dagli Enti internazionali aventi sede in Stati legati alla Repubblica italiana dalle Convenzioni sopra indicate, i quali non godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi Internazionali resi esecutivi in Italia.

La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli:
- le obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D P.R. n 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia,quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC).

Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.

Il modello si compone di quattro esemplari che devono essere presentati all'Autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario dopo che il beneficiario stesso ha compilato la sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti. Dopo aver effettuato i controlli di competenza e resa la richiesta attestazione, la predetta Autorità fiscale acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa spettante e provvede a restituire i rimanenti esemplari al soggetto beneficiario, il quale li presenterà alla banca di primo livello.

Quest'ultima, dopo aver controllato che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compresi il timbro e le firme richieste, ed apposto la richiesta attestazione, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato.

Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio o finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello.

Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli.

Sono equiparati alle banche ed alle società sopraindicate gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Euroclear e Cedel).

Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione III non deve essere compilata.

Il modello ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e va rinnovato annualmente.

Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello.

Le variazioni relative al domicilio fiscale e/o al codice identificativo del rappresentante legale o volontario non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello.

Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze.

La sezione I deve essere compilata dal soggetto beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo.

Qualora il soggetto beneficiario non sia in possesso di un codice identificativo, le competenti Autorità fiscali o amministrative del Paese di residenza dovranno comunque attribuirgli un codice ai fini di poter usufruire del regime di non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Le istanze devono essere corredate dalla copia dell'atto da cui risulta il rappresentante legale o volontario del beneficiario degli interessi e proventi.

EXPLANATORY NOTES

Mod. 116/IMP

This form shall be utilized for the application for relief from the substitute tax on public and private interest, premiums and other earnings from debentures and similar securities, derived by residents of any State which has concluded a Convention for the avoidance of double taxation on income with the Italian Republic, as long as such Conventions allow the Fiscal Authority to obtain the necessary information to assess that those persons are entitled to such relief. (Legislative Decree no. 239 of 1st April 1996).
This form can be also submitted by international bodies having their offices in any State which has concluded a Convention with the Italian Republic as above and which do not benefit from tax exemptions in Italy under any law or international agreement enforced in Italy.

The request for relief from the substitute tax relates to the following securities:
- debentures and similar securities issued by banks;
- debentures and similar securities issued by joint-stock companies whose stocks are dealt in Italian approved stock markets;
- debentures and other securities referred to in Art. 31 of Presidential Decree no. 601 of 1973 and their equivalents issued in Italy, such as Government securities, debentures and similar securities issued by State offices (whether self-organized or not), by local authorities, public bodies established to directly provide public utility services in a régime of monopoly. Securities issued in Italy by supra-national authorities, such as EIB, ECSC, EURATOM and IBRD, shall be treated as equivalent thereto for taxation purposes;
- debentures and similar securities issued by economic public bodies turned into joint-stock companies by virtue of provisions of the law;
- debentures and similar securities issued in Italy by local authorities ('BOC'-municipal bonds).

The term profits means public and private interest, premiums and other earnings from debentures and similar securities accrued during the ownership of the above-mentioned debentures and securities, including the difference between the amount received on maturity and the issue price.

This form is made up of four copies, which shall be duly dated, signed and submitted to the Fiscal Authority of the country of residence of the recipient, after the latter has completed Section I in accordance with the instructions contained therein. The above-mentioned Fiscal Authority shall carry out all relevant controls, issue the requested statement and place its copy on record, while the remaining three copies shall be returned to the recipient, who will submit them to the first-level bank.
The first-level bank shall verify that the application form is fully compiled, properly stamped and signed. It shall then issue the requested statement and place its copy on record.
As for the two remaining copies, one copy shall be kept by the recipient and the other shall be sent by the first-level bank to the depositary second-level bank within 15 days as from its receipt, together with the *affidavits*. The second-level bank shall be supplied with any information necessary for obtaining relief from the substitute tax.
The term first-level bank means a bank or financial institution - other than those directly connected with the Italian Ministry of Finance - acting as a broker as for the securities lodged in the second-level bank.
The term second-level bank means a resident bank or a stock brokerage company, or a permanent establishment in Italy of non-resident banks or stock brokerage companies, in which the securities are directly or indirectly lodged, directly connected to the computer network of the Department of Revenue of the Ministry of Finance.
Non-resident bodies and companies, acting under a system of centralized administration of securities and directly connected with the Department of Revenue of the Ministry of Finance (Euroclear and Cedel), are treated as equivalent to the above-mentioned banks and companies.

Where the securities are lodged directly in a second-level bank, the forms shall be submitted to such bank, which shall then carry out the relevant controls and place its copy on record. In this case, section III should not be completed.
Form 116/IMP is valid until the 31st of January of the year following that in which it has been submitted and must be renewed year by year.

Any changes in the information under Section I of this form must be communicated with a new form.

Any changes as to the fiscal domicile and/or identification number of the legal representative or agent do not require a new form, but shall only be reported to the first- and second-level bank.

Separate application forms must be compiled for securities lodged in different banks or financial institutions.

Section I must be fully completed by the recipient, including the identification number.

Where the recipient does not have an identification number, the competent fiscal or administrative authorities of the country of residence shall in any case attribute a code, so that such recipient can benefit from relief from the substitute tax.

A copy of the act certifying the legal representative or agent of the recipient of the interest and profits must be attached to the application forms.

Mod 117/IMP

MODELLO DI RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI, ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI, PUBBLICI E PRIVATI, PRESENTATO DA ENTI INTERNAZIONALI CHE GODONO DI ESENZIONE DALLE IMPOSTE IN ITALIA IN BASE A LEGGI O AD ACCORDI INTERNAZIONALI RESI ESECUTIVI IN ITALIA.
Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239

APPLICATION FORM FOR RELIEF FROM THE SUBSTITUTE TAX IN RESPECT OF PUBLIC AND PRIVATE INTEREST, PREMIUMS AND OTHER EARNINGS FROM DEBENTURES OR SIMILAR SECURITIES TO BE SUBMITTED BY INTERNATIONAL BODIES EXEMPTED FROM TAX IN ITALY UNDER INTERNATIONAL LAWS AND AGREEMENTS ENFORCED IN ITALY.
Legislative Decree no. 239 of 1st April 1996

Sez. I BENEFICIARIO / *RECIPIENT*

Denominazione / *Business name*

Codice identificativo / *Identification number* (1)

Sede (indirizzo completo) / *Registered office (Full address)*

Città / *City* | Stato / *Country*

Legge italiana di ratifica dell'accordo internazionale / *Italian law ratifying international treaty*

RAPPRESENTANTE LEGALE / *LEGAL REPRESENTATIVE*

Cognome / *Surname* | Nome / *Name* | Sesso / *Sex* (2)

Data di nascita (giorno, mese, anno) / *Date of Birth (day, month, year)* | Città di nascita / *City of Birth* | Stato di nascita / *Country of Birth*

Codice identificativo / *Identification number* | Rilasciato da / *Issued by* (3)

Domicilio fiscale (indirizzo completo) / *Fiscal domicile (Full address)* | Città / *City* | Stato / *Country*

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE / *STATEMENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE INTERNATIONAL BODY*:

Il sottoscritto dichiara che l'Ente sopraindicato
- è l'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dai titoli pubblici e privati emessi in Italia,
- è esente dalle imposte italiane ai sensi dell'art . . ... dell'accordo
- percepisce i proventi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Dichiara inoltre :
- che i dati contenuti nella presente richiesta sono conformi al vero,
- che comunicherà immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva

I the undersigned declare that the above-mentioned body
- *is the beneficial owner of the profits from public and private securities issued in Italy;*
- *is exempted from tax in Italy in accordance with Art . ... of the Treaty,*
- *derives profits from the fulfilment of its institutional functions*

I the undersigned declare also
- *that the information contained herein is true;*
- *that any new circumstance that may be prejudicial to obtaining relief from the substitute tax will be communicated immediately*

Data / *Date* — Firma / *Signature*

(1) Il codice identificativo viene formato dalla indicazione, in sequenza, del numero della legge di ratifica in Italia seguito dalla data espressa in GG, MM, AAAA. Es. Legge n. 1111 del 01/01/2001 dà origine al seguente codice . 111101012001.
(2) Indicare : 1 se è maschio , 2 se è femmina.
(3) Indicare : 1 se il codice identificativo è stato rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza, 2 se il codice identificativo è stato rilasciato da una Autorità amministrativa del Paese di residenza, 3 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità fiscale del Paese di residenza ; 4 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini dalla non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorità amministrativa del Paese di residenza.

(1) The identification number is made up by the number of the Italian law ratifying the international treaty followed by the relevant date (day and month in two digits, year in four digits) E.g Law no. 1111 of 01/01/2001 form the following identification number 111101012001.
(2) Please enter 1 for male, 2 for female
(3) Please enter 1 if the identification number has been issued by the Fiscal Authority in the country of residence, 2 if the identification number has been issued by an Administrative Authority in the country of residence, 3 if the identification number has been specially attributed for the purposes of relief from the substitute tax by the Fiscal Authority in the country of residence, 4 if the identification number has been specially attributed for the purposes of relief from the substitute tax by an Administrative Authority in the country of residence.

Mod 117/IMP

Sez. II — PARTE RISERVATA ALLA BANCA DI 1° LIVELLO / *FOR FIRST-LEVEL BANK'S USE ONLY*

Denominazione dell'Ente creditizio o finanziario / *Name of the Bank or Financial Institution*		Codice BIC/SWIFT / *BIC/SWIFT Code*
Indirizzo (per esteso) / *Full Address*	Città / *City*	Codice Stato / *Country Code*
Numero telefonico / *Telephone number*	Numero di fax / *Fax number*	Numero di identificazione della richiesta / *Reference number of the Application Form* (1)

Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2° livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal suo rappresentante legale sono esatte, secondo quanto consta a questo Ente medesimo

Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2° livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana

Il presente modello verrà inoltrato alla banca di 2° livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli *affidavit* per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario

This is to certify that the recipient referred to in Section I has lodged Italian public and private securities in the second-level bank from which it derives profits and that the statements made in this form by his legal representative are correct to the best of the knowledge and belief of this Bank/Financial Institution.

As for any movement of the above-mentioned securities (purchases, sales, transfers) this Bank/Financial Institution undertakes to supply the second-level bank with all information necessary for the application of relief from the substitute tax and for the subsequent communications to the Italian Fiscal Authority

This form shall be sent within 15 business days as from its receipt to the second-level bank, together with the affidavits *for each intermediary between the recipient and this Bank/Financial Institution*

Data / *Date* — Timbro dell'Ente / *Stamp of the Bank/Financial Institution* — Firma / *Signature*

(1) da utilizzare per le comunicazioni / *To be used for communications*

Mod 117/IMP

NOTE ILLUSTRATIVE

Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da Enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi internazionali, resi esecutivi in Italia (Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239).

La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli:

- le obbligazioni e titoli emessi dalle banche;
- le obbligazioni e titoli emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS;
- le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC).

Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.

Il modello si compone di tre esemplari i quali, dopo la compilazione della sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti, devono essere presentati alla banca di primo livello.

Questa, dopo aver eseguito i controlli che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compreso il timbro e le firme richieste, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato.

Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit.

Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello.

Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati direttamente o indirettamente i titoli.

Sono equiparati alle banche ed alle società sopraindicate gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Euroclear e Cedel).

Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione II non deve essere compilata.

Il modello ha validità fino a quando non venga mutato il regime di esenzione.

Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello.

Le variazioni relative al domicilio fiscale o al codice identificativo del rappresentante legale non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello.

Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze.

La sezione I deve essere compilata dall'Ente beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo.

Mod. 117/IMP

EXPLANATORY NOTES

This form shall be utilized for the application for relief from the substitute tax on public and private interest, premiums and other earnings from debentures or similar securities derived by international bodies exempted from tax in Italy under international laws and agreements enforced in Italy (Legislative Decree no. 239 of 1st april 1996).

The request for relief from the substitute tax relates to the following securities:

- debentures and similar securities issued by banks;
- debentures and similar securities issued by joint-stock companies whose stocks are dealt in Italian approved stock markets;
- debentures and other securities referred to in Art. 31 of Presidential Decree no. 601 of 1973 and their equivalents issued in Italy, such as Government securities, debentures and similar securities issued by State Offices (whether self-organized or not), by local authorities, public bodies established to directly provide public utility services in a régime of monopoly. Securities issued in Italy by supra-national authorities, such as EIB, ECSC, EURATOM and IBRD, shall be treated as equivalent thereto for taxation purposes;
- debentures and similar securities issued by economic public bodies turned into joint-stock companies by virtue of provisions of the law;
- debentures and similar securities issued in Italy by local authorities ('BOC' -municipal bonds).

The term profits means public and private interest, premiums and other earnings from debentures and similar securities accrued during the ownership of the above-mentioned debentures and securities, including the difference between the amount received on maturity and the issue price.

This form is made up of three copies, which shall be duly dated, signed and submitted to the first-level bank, after the recipient has completed Section I in accordance with the instructions contained therein.

The first-level bank shall verify that the application form is fully completed, properly stamped and signed. It shall then issue the requested statement and place its copy on record.

As for the two remaining copies, one copy shall be kept by the recipient and the other shall be sent by the first-level bank to the depositary second-level bank within 15 days as from its receipt, together with the *affidavits*. The second-level bank shall be supplied with any information necessary for obtaining relief from the substitute tax. The term first-level bank means a bank or financial institution - other than those directly connected with the Italian Ministry of Finance - acting as a broker as for the securities lodged in the second-level bank.

The term second-level bank means a resident bank or a stock brokerage company, or a permanent establishment in Italy of non-resident banks or stock brokerage companies in which the securities are directly or indirectly lodged, directly connected to the computer network of the Department of Revenue of the Ministry of Finance.

Non-resident bodies and companies, acting under a system of centralized administration of securities and directly connected with the Department of Revenue of the Ministry of Finance (Euroclear and Cedel), are treated as equivalent to the above-mentioned banks and companies.

Where the securities are lodged directly in a second-level bank, the forms shall be submitted to such bank, which shall then carry out the relevant controls and place its copy on record. In this case, Section II should not be completed.

Form 117/IMP is valid till modification of the exemption system.

Any changes in the information under Section I of this form must be communicated with a new form.

Any changes as to the fiscal domicile and/or identification number of the legal representative do not require a new form, but shall only be reported to the first- and second-level bank.

Separate application forms must be compiled for securities lodged in different banks or financial institutions.

Section I must be fully completed by the recipient, including the identification number.

AL MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE
CENTRO INFORMATIVO - DIVISIONE XIV - VIA M. CARUCCI, 85 - 00143 ROMA

Mod 118/IMP

RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° APRILE 1996, N. 239
APPLICATION FOR ACCESS TO THE PROCEDURE AS AT LEGISLATIVE DECREE NO. 239 OF 1st APRIL 1996

A DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE / *INFORMATION ABOUT APPLICANT*

Codice A.B.I. / A.B.I. Code (1)	Cod. id. internazionale BIC/SWIFT / *International BIC/SWIFT Identif. No.*	Codice fiscale / *Taxpayer's identif. No.*

Denominazione o ragione sociale / *Business name*	
Frazione, via e numero civico / *District, road and civic number*	C.A.P. / *Postal Code*
Comune / *Municipality*	Provincia (sigla) / *Province (abbreviation)*
Sigla (eventuale) della Società od Ente / *Trade name of Company or Body (if any)*	Prefisso e n. telefonico / *Dialling Code and Tel. Number*
Forma giuridica / *Legal status*	

B LUOGO DI CONSERVAZIONE IN ITALIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI INVESTITORI
LOCATION IN ITALY OF DOCUMENTS SUBMITTED BY INVESTORS

Frazione, via e numero civico / *District, road and civic number*			C.A.P. / *Postal Code*
Comune / *Municipality*	Provincia / *Province*	Numero del fax / *Fax number*	Telefono / *Tel. Number*

C UBICAZIONE DEL C.E.D. PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI E PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE:
DATA PROCESSING CENTRE LOCATION FOR COMPUTER MANAGEMENT AND FOR COMMUNICATIONS VIA COMPUTER NETWORK

Frazione, via e numero civico / *District, road and civic number*			C.A.P. / *Postal Code*
Comune / *Municipality*	Provincia-Stato / *Province-Country*	Numero del fax / *Fax number*	Telefono / *Tel. Number*
Nominativo di riferimento / *Responsible officer*			

NEL CASO IL RICHIEDENTE SI AVVALGA DI UN "CENTRO APPLICATIVO" / *IF THE APPLICANT MAKES USE OF AN "APPLICATION CENTRE"*

Codice fiscale / *Taxpayer's identif. No*	Denominazione / *Business name*

D CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO PER IL COLLOQUIO CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA:
CHARACTERISTICS OF THE COMPUTER SYSTEM USED FOR THE DIALOG WITH THE TAX REGISTER

1) Tipo di sistema: *(System type)*
- Main frame ☐
- Mini ☐
- Personal computer ☐

2) Sistema operativo utilizzato: *(Operating system utilized)*
- MVS ☐
- MS/DOS ☐
- UNIX/AIX ☐
- UNIX/System V ☐

3) Prodotto di file transfer che si intende utilizzare: *(File transfer product due to be used)*
- IBM NETVIEW/FTP per *(for)* MVS V.2 ☐
- FTP su *(on)* TCP/IP ☐

4) Tipo di supporto sul quale ricevere il software di controllo: *(Data medium due to receive control software)*
- cartuccia tipo *(cartridge type)* IBM 3480 ☐
- cartuccia tipo *(cartridge type)* IBM 3490 ☐
- bobina tipo *(reel type)* IBM 3420 ☐
- floppy disk DOS 1.44 Mb ☐
- cartuccia *(cartridge)* Data Streamer ☐
- cartuccia *(cartridge)* Data Streamer VDAT 8mm ☐
- cartuccia *(cartridge)* Data Streamer VDAT 4mm ☐

Il sottoscritto ______________________ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
quale rappresentante legale dell'ente richiedente sopracitato chiede che l'ente stesso venga abilitato alla procedura di cui al decreto citato in oggetto.
L'ente garantisce il rispetto di tutti gli obblighi attivi e passivi previsti dal Decreto Legislativo 1° Aprile 1996, n.239, nonché dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto legislativo e consente all'Amministrazione finanziaria l'accesso diretto presso i propri uffici ai soli fini del controllo della documentazione necessaria a provare il diritto dei soggetti non residenti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di dati o notizie previsti dal presente modello.

I the undersigned ______________________ *Taxpayer's identif. No.* |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in my capacity as legal representative of the above-mentioned applicant body request that this body is qualified for the procedure provided for in the above-mentioned decree. This body guarantees that all active and passive obligations provided for by the Legislative Decree no. 239 of 1st April 1996 shall be complied with, as well as the obligations arising from ministerial decrees issued in accordance with Art. 11 of the afore-said legislative decree. It is also agreed that fiscal Authority has direct acess to its premises for the sole purpose of carrying out inspections on the relevant documents for proving that non-resident persons are entitled to relief from the substitute tax.
This body undertakes to timely communicate any changes of data or information supplied in this form.

Data *(Date)* ______________ Firma *(Signature)* ______________________

(1) Associazione Bancaria Italiana/ *Italian Bankers' Association*

Mod. 118/IMP

AVVERTENZE

Il mod. 118/IMP deve essere necessariamente compilato in ogni sua parte ivi compresi il codice ABI, il codice BIC/SWIFT ed il codice fiscale, anche per Euroclear e Cedel.

I quadri B e C devono essere integralmente compilati anche se le informazioni coincidono in tutto o in parte con quelle riportate nel quadro A.

Il rappresentante nominato da Euroclear e Cedel ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, deve presentare e sottoscrivere un modello aggiuntivo, compilando esclusivamente i quadri A e B in ogni loro parte.

Qualsiasi modifica dei dati comunicati con il mod. 118/IMP richiede la presentazione di un nuovo modello.

Le banche di secondo livello, che presentano il mod. 118/IMP, vengono abilitate al collegamento telematico di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239, previa conferma, da parte degli organi competenti, che i richiedenti siano autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e/o di intermediazione mobiliare.

Ricevuta la conferma, il Centro Informativo delle Entrate comunica al richiedente le modalità di ritiro del materiale necessario ad effettuare il collegamento telematico.

Mod. 118/IMP

INSTRUCTIONS

Form 118/IMP, including the A.B.I. code, BIC/SWIFT code and the Taxpayer's Identification Number also for Euroclear and Cedel , must be fully completed.

Sections B and C must be fully compiled, even if they coincide, totally or partially, with the information supplied under Section A.

The representative appointed by Euroclear and Cedel in accordance with sub-paragraph 2 of Art. 9 of the Legislative Decree no. 239 of 1st April 1996, must submit and undersign an additional form, which shall be fully completed only as for Sections A and B.

Any changes in the information supplied in Form 118/IMP must be communicated with a new form.

Second-level banks submitting Form 118/IMP shall qualify for the computer network connection provided for by Legislative Decree no. 239 of 1 st April 1996, subject to confirmation by the competent bodies that the applicants are entitled to carry on business in the banking and/or stock brokerage sector.

Upon receipt of such confirmation, the Data Processing Centre of the Revenue Department will inform the applicant about the procedures for collecting the equipment needed for the computer network connection.

96A8396

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 1996.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, recante il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, che approva il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art. 1, legge 17 aprile 1989, n. 134;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579;

Visti i decreti interministeriali datati 8 febbraio 1996 e 28 agosto 1996, relativi all'assunzione delle traduzioni nelle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria;

Ritenuta la necessità di individuare ulteriori regioni cui estendere la progressiva cessione del servizio traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria;

Ritenuto altresì, che permane la necessità di disciplinare il servizio di traduzione di detenuti ed internati, per la parte che resta affidata rispettivamente all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato nelle more della più completa assunzione del servizio da parte del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 16 dicembre 1996, il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, anche minori, concernente, oltre gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni di cui ai decreti interministeriali 8 febbraio 1996 e 28 agosto 1996, gli istituti delle regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per gli istituti compresi nelle altre regioni, si provvederà con successivi decreti interministeriali da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Sull'intero territorio nazionale è escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia, fino a che non sia diversamente stabilito.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio di traduzione e piantonamento dei soggetti sottosposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura è applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dalla libertà.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio di piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria e provvede al loro eventuale trasferimento in carcere.

4. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria, il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore generale, il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento.

5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni è espletato dal Corpo di polizia penitenziaria il Corpo provvede anche alla traduzione di soggetti indicati dal comma 3, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria.

6. Restano di competenza delle forze di polizia che hanno operato l'arresto i piantonamenti, e le relative traduzioni, degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti al pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che il pubblico ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566.

7. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questi ultimi agli

istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorità giudiziaria, nelle sole regioni in cui il servizio delle traduzioni è stato assunto dal Corpo.

8. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

9. È escluso, fino a diversa disposizione, il trasferimento, sull'intero territorio nazionale, al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di trasporto e traduzione dei soggetti «dissociati» e «collaboratori di giustizia» detenuti, internati o che comunque si trovano in condizione di restrizione della libertà personale.

10. È escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.

Art. 3.

1. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri del presidio competente per territorio.

Art. 4.

1. Per l'espletamento del servizio di cui ai precedenti articoli, oltre agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica «POLIZIA PENITENZIARIA».

Art. 5.

1. Per l'espletamento del servizio di traduzione dei detenuti, e per la parte che non viene assunta dal Corpo di polizia penitenziaria, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi degli automezzi dotati di targa automobilistica E.I. e dei relativi equipaggiamenti di proprietà del Ministero di grazia e giustizia.

2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, restano a carico dell'Arma dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi e la responsabilità per danni a persone ed a cose derivanti dalla circolazione degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, secondo le norme che concernono la responsabilità del proprietario dei veicoli.

3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, è effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonché quelle per l'indennità di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di preventivi redatti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 4615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6.

1. Le modalità operative per l'espletamento delle traduzioni dei detenuti e degli internati, che devono essere effettuate con l'uso del mezzo aereo e navale e debbono proseguire su strada sono disciplinate da intese da realizzarsi tra le forze di polizia interessate ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

2. Con analoghe intese devono essere disciplinate le modalità di effettuazione delle traduzioni di detenuti estradanti o estradati nonché, fatte salve le prescrizioni previste nell'ambito delle misure o dello speciale programma di protezione adottati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82, di quelle dei «collaboratori» e «dissociati» ristretti in istituti penitenziari ubicati nelle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è espletato del Corpo di polizia penitenziaria, anche per quanto concerne il concorso di personale e mezzi.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 204

96A8454

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1996.

Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù dei quali restano ferme le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative riservate allo Stato;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, gli articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e l'art. 1 del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657;

Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Decreta:

Art. 1.

Strutture sanitarie veterinarie private

1. Vengono considerate strutture sanitarie veterinarie private: gli ambienti e i locali ove il medico veterinario esercita la sua professione.

2. Queste strutture non devono avere comunicazione con altri ambienti o locali dove si svolgono attività diverse.

Art. 2.

Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie

1. Le strutture veterinarie private si differenziano in:

a) studio veterinario;

b) ambulatorio veterinario;

c) clinica veterinaria privata - casa di cura veterinaria ospedale veterinario privato;

d) laboratorio veterinario di analisi.

Art. 3.

Studio veterinario

1. Ambiente privato e personale ove il medico veterinario generico o specialista esercita la sua attività professionale in modo autonomo.

2. Lo studio veterinario deve essere dotato di locali distinti per la sala di attesa, per l'attività professionale e di servizi igienici.

3. Colui che intende avviare uno studio veterinario deve ottenere la certificazione di abitabilità dei locali e di destinazione d'uso allo scopo.

4. Nello studio veterinario si erogano prestazioni sanitarie che non comportano la degenza oltre quella giornaliera.

Art. 4.

Ambulatorio veterinario

1. Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari generici o specialisti.

2. L'ambulatorio veterinario deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività professionale e di servizi igienici.

3. Nell'ambulatorio veterinario si erogano prestazioni sanitarie che non comportano la degenza oltre quella giornaliera.

4. Nell'ambulatorio veterinario deve essere prevista la presenza della figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

5. Il titolare dell'ambulatorio veterinario può anche non essere un medico veterinario purché il direttore sanitario sia un medico veterinario; colui che intende avviare un ambulatorio veterinario deve ottenere l'autorizzazione sanitaria dal sindaco previo parere vincolante dell'A.U.S.L. e dell'ordine provinciale secondo le rispettive competenze.

Art. 5.

Clinica veterinaria privata - Casa di cura veterinaria Ospedale veterinario privato

1. Struttura veterinaria avente individualità propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni veterinarie da più medici veterinari generici o specialisti con possibilità di degenza oltre a quella giornaliera e con presenza continua nelle 24 ore di almeno un medico veterinario.

2. La clinica veterinaria privata, la casa di cura veterinaria e l'ospedale veterinario privato deve essere dotata di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per i servizi igienici e di adeguati ambienti per la degenza.

3. Nella clinica veterinaria privata, nella casa di cura veterinaria e nell'ospedale veterinario privato deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

4. Il titolare della clinica veterinaria privata, della casa di cura veterinaria e dell'ospedale veterinario privato può anche non essere un medico veterinario purché il direttore sanitario sia un medico veterinario; colui che intende avviare la clinica veterinaria privata, la casa di cura veterinaria e l'ospedale veterinario privato deve ottenere l'autorizzazione sanitaria del sindaco, previo parere vincolante dell'A.U.S.L. e dell'ordine provinciale secondo le rispettive competenze.

Art. 6.

Laboratorio veterinario di analisi

1. Struttura veterinaria dove si effettuano, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico e istologico su

liquidi o materiali biologici animali con rilascio dei relativi referti. In questa struttura non è consentita attività professionale di tipo clinico e/o chirurgico.

2. Il laboratorio veterinario di analisi deve essere dotato della sala di accettazione, di servizi igienici e di adeguati ambienti per l'attività di laboratorio.

3. Nel laboratorio veterinario di analisi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.

4. Colui che intende avviare un laboratorio di analisi deve ottenere l'autorizzazione sanitaria della regione previo parere dell'ordine provinciale per le specifiche competenze.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità con proprio atto, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce:

a) la corretta individuazione del tipo di struttura;

b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura;

c) la procedura prevista per l'attivazione della struttura.

Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento determinano per gli ambiti territoriali di propria competenza il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 332

96A8372

DECRETO 5 novembre 1996

Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 1, n. 6); l'art. 6, primo comma, lettera *C)* e l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» e i decreti ministeriali attuativi;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 107 del 1990;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1991 con il quale è stato determinato «il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale»;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1993, con il quale il prezzo unitario è stato aggiornato;

Ritenuto che occorre provvedere ad un ulteriore aggiornamento;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale che, nella seduta del 2 maggio 1996 ha proposto di aggiornare il precitato prezzo di cessione delle unità di sangue, incrementando le singole tariffe stabilite con il decreto 22 novembre 1993 dell'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1993, 1994 e 1995, nella misura del 14%; e di dover aggiornare in particolare la tariffa relativa a: «costi per il personale e l'assicurazione R.C.», all'interno della voce: «Costi per l'attività di raccolta» (allegato *B)* del decreto ministeriale 22 novembre 1993) della quota ulteriore del 7%, tenuto anche conto di quanto disposto per i lavoratori autonomi, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi di cui agli allegati *A, B, C, D* del decreto ministeriale 22 novembre 1993 pari all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura del 14%, nonché sulla base di un aggiornamento della valutazione relativa ai costi per il personale e l'assicurazione R.C., all'interno della voce: «Costi per l'attività di raccolta», di cui all'allegato *B* del citato decreto ministeriale 22 novembre 1993, per un'ulteriore quota del 7%.

Art. 2.

1. Il prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla, con soluzione additiva di 450 ml +/— 10%, e classificata è pari a L. 190.730 (costi associativi L. 26.220 + costi raccolta L. 71.030 + costi esecuzione controlli L. 93.480).

Art. 3.

1. Il prezzo unitario per gli emocomponenti, uniforme su tutto il territorio nazionale, viene definito nella seguente tabella:

	Prezzo
Emocomponenti:	
a) Concentrato eritrocitario (280 ml +/— -20%)	L. 190.730
b) Plasma fresco congelato (*) (congelato entro sei ore dal prelievo) (250ml +/— -20%)	» 28.500
c) Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	» 171.000
d) Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 × 10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	» 31.920
e) Concentrato piastrinico o leucocitario da aferesi (3,5 × 10 elevato alla 11ª potenza piastrine) (1 × 10 elevato alla 10ª potenza leucociti)	» 798.000
f) Concentrato piastrinico da plasmapiastrinoaferesi (1,8 × 10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	» 285.000
g) Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	» 51.300
h) Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	» 114.000
Maggiorazioni:	
a) Rimozione del buffy-coat per unità	» 6.840
b) Deleucocitazione mediante filtrazioni (per ogni filtro impiegato)	» 79.800
c) Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	» 399.000
d) Lavaggio cellule manuale	» 57.000
e) Lavaggio cellule con separatore	» 114.000
f) Irradiazione	» 68.400

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107 la cessione del sangue ed emocomponenti ai pazienti è gratuita.

I prezzi del presente decreto riguardano la cessione di sangue ed emocomponenti tra servizi sanitari.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 334

96A8373

DECRETO 10 dicembre 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Viste le domande di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» rilasciato dalla Germania alle cittadine tedesche Horn Christine, Marksteiner Susanne Margitta, e alla cittadina italiana Ingeborg Kirschner Nollet e del titolo di «Physiotherapeutin» rilasciato in Germania alla cittadina tedesca Konig Julia Simone;

Ritenuto che i predetti titoli possano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quali titoli abilitanti all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di disciplinare, in conformità all'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994, lo svolgimento di detta prova;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Krankengymnast», rilasciato dalla Germania a cittadini tedeschi ed italiani:

Horn Christine, nata a Hof (Germania) il 16 dicembre 1969;

Marksteiner Susanne Margitta, nata a Bad Tolz (Germania) il 20 aprile 1969;

Ingeborg Maria Nollet Kirschner, nata a Merano il 23 novembre 1964,

e il titolo di «Physiotherapeutin» rilasciato dalla Germania alla cittadina tedesca Konig Simone Julia, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione.

Art. 2.

1. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale predisposta dal Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Per essere ammessi alla prova attitudinale gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Ufficio delle professioni sanitarie degli ordini e collegi professionali - Piazzale dell'Industria n. 20 Roma. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

1. La prova attitudinale, che è diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, consiste in un esame pratico ed orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:

metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria;

neuropsicologia;

neuropsichiatria infantile;

metodologie e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore;

metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva.

2. Del giorno, del luogo e dell'ora della prova è data comunicazione agli interessati almeno quindici giorni prima della prova stessa.

3. La commissione per la valutazione della prova è costituita con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Del provvedimento è data notizia agli interessati.

Art. 5.

1. La prova attitudinale si intende superata se il candidato ha conseguito una valutazione positiva sia sulle conoscenze professionali e deontologiche sia sulla capacità all'esercizio professionale.

2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.

3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio Unicooper, in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del c.d.a., del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 31 dicembre 1992;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 aprile 1993, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Consideraro che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio Unicooper, con sede in Grosseto, costituita in data 19 ottobre 1982 rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, rep. 36100, registro società n. 4144, tribunale di Grosseto - Busc n. 1173/195078, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 29 novembre 1996

Il direttore reggente: BUONUOMO

96A8400

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia C.E.D.E., in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del c.d.a., del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 21 agosto 1991;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 2 gennaio 1992, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Consideraro che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa edilizia C.E.D.E., con sede in Grosseto, costituita in data 19 ottobre 1978 rogito notaio dott. Vittorio Casali De Rosa, rep. 115057, registro società n. 2820, tribunale di Grosseto, Busc n. 1030/163808, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 29 novembre 1996

Il direttore reggente: BUONOMO

96A8401

DECRETO 29 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Casa '82, in Marina di Grosseto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del c.d.a., del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 21 maggio 1993;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 29 aprile 1993, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Consideraro che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa La Casa '82, con sede in Marina di Grosseto (Grosseto), costituita in data 12 marzo 1982 rogito notaio dott. Wladimiro De Carolis, rep. 147831, registro società n. 3948, tribunale di Grosseto - Busc n. 1152/190477, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 29 novembre 1996

Il direttore reggente: BUONOMO

96A8402

DECRETO 5 dicembre 1996.

Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'individuazione delle procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui all'art. 4, comma 2;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Le piccole e medie imprese di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, tenuto conto della natura del rischio, possono utilizzare il modello allegato al presente decreto, per la redazione del documento di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

ALLEGATO

PREMESSA

Il modello che segue è stato messo a punto per agevolare i datori di lavoro esercenti piccole e medie imprese nella redazione del documento di cui all'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n.242.

Va chiarito, preliminarmente, che esso non sostituisce il processo di valutazione dei rischi dell'art. 4 comma 1 del suddetto decreto , né costituisce una linea guida per effettuare tale valutazione, anche se fa propri, implicitamente, alcuni dei criteri che si ritengono essenziali per la buona riuscita di tale processo.

In particolare esso e indirizzato alle aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio

Questa traccia deve, in ogni caso, essere considerata un riferimento non obbligatorio, che il datore di lavoro, se vuole, può utilizzare come guida alla compilazione della già richiamata relazione.

L'imprenditore che intende servirsi di questo modello tenga presente che esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione di volta in volta suggerita, sempreché tale modello sia idoneo ad illustrare la reale situazione aziendale.

Esso consente al datore di lavoro di documentare che in azienda è stato attuato (naturalmente nei modi congruenti con l'entità dell'azienda e dei corrispondenti fattori di rischio) un sistema per tenere sotto controllo i rischi (esso sara utile in particolare a quei datori di lavoro che, in forza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto in questione ,intendono assumere personalmente il compito e le responsabilità del servizio di prevenzione e protezione).

Altro obiettivo conseguibile è quello di documentare che la valutazione dei rischi e stata fatta nel rispetto dei criteri formali (coinvolgimento delle persone incaricate o associate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure, ecc.) che la legge prescrive al riguardo.

SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE

Il modello è redatto con differenti caratteri tipografici, ognuno dei quali ha un preciso significato funzionale:

le parti composte con questo tipo di carattere (normale) costituiscono il testo base del documento e corrispondono a quella parte di esso che deve essere necessariamente ripresa dal compilatore per dare (fornendo dati, informazioni, o notizie) completezza all'intero documento;

le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di corpo normale) corrispondono a parti di testo opzionali e già predisposte, e che il compilatore può utilizzare per fornire indicazioni accessorie ovvero per scegliere tra le possibili frasi o situazioni quelle che si riferiscono alla particolare situazione che lo riguarda;

le parti composte con questo tipo di carattere (corsivo di altezza ridotta) forniscono indicazioni per integrare punti particolari ovvero suggeriscono quali dati o riferimenti possono essere usati per dare ulteriore evidenza a quanto già dichiarato

Delle caselle [ ] vanno barrate solo quelle in corrispondenza dei dati o delle indicazioni pertinenti alla situazione descritta.

MODELLO

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242.

Esso sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all'art. 4 comma 1 del predetto decreto

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

a) relazione
b) indicazione dei criteri seguiti
c) individuazione delle misure
d) programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
e) documentazione di supporto.

RELAZIONE

Azienda *(ragione sociale)*

Sede sociale

Rappresentante legale

Sede dell'azienda o dell'unità produttiva *(cui è riferito il documento)*

Attività svolta o esercitata *(oggetto d'impresa)*

Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione *(se diverso dal datore di lavoro)*

Numero delle persone dipendenti dall'azienda

Numero delle persone addette all'unità produttiva

Breve descrizione dell'attività lavorativa *(con particolare riferimento agli elementi di rilevanza ai fini della sicurezza rischi, modelli organizzativi -lavoro articolato su turni, notturno, in cantieri fissi/mobili-, ecc)*

Indicazione delle caratteristiche tecniche significative per la sicurezza *(attrezzature ed impianti,cicli di lavorazione, mansioni o operazioni particolarmente pericolose, ecc.)*

Data, o periodo di effettuazione *(della valutazione cui si riferisce il documento)*

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro:

in collaborazione con: [ ] *servizio di prevenzione e protezione interno*
[ ] *servizio di prevenzione e protezione esterno* *(indicare quale)*
[ ] *medico competente* *(indicare il nome)*
[ ] *altra consulenza tecnica* *(specificare quale)*
[ ] *altra consulenza sanitaria* *(specificare quale)*

Il rappresentante dei lavoratori *(dipendente / territoriale / di comparto)**(indicare il nome, la data di designazione da parte dei lavoratori, se conosciuta, e quella in cui è pervenuta all'azienda la relativa comunicazione)* è stato consultato:

☐ *preventivamente (indicare la/le data/e significativa/e)*
☐ *durante lo svolgimento della valutazione (indicare la/le data/e significativa/e)*
non è stato nominato

Coinvolgimento dei lavoratori dipendenti:

☐ *sì, mediante*
☐ *intervista*
☐ *questionario a schede*
colloquio
☐ *altro (specificare)*

☐ *no*

Altre indicazioni o osservazioni

CRITERI SEGUITI

Si dà di seguito l'elenco dei fattori di pericolo presi in considerazione *(segue elenco)*

Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell'azienda *ed anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente in azienda*

I rischi rilevati sono i seguenti *(segue indicazione o descrizione)*

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti: *(segue indicazione)*

regolamentazione di legge (specificare quale)
norme di buona tecnica (specificare quali)
principi generali di cui all'art. 3 D.Lgs n. 626/94
altri (indicare quali)

Indicazione delle misure

Le misure di sicurezza conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sottoindicate e suddivise in:
a) misure per migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) situazioni già conformi

b) misure per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 626/94 nel testo modificato del D.Lgvo n. 242/96.

Per i lavoratori che necessitano della sorveglianza sanitaria ai sensi della legislazione vigente sono stati definiti i relativi contenuti della sorveglianza stessa.

Si dà di seguito l'elenco dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori (segue elenco).

Programma di miglioramento

Il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito

a) è stato definito un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità;

b) è stato stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi (*solo per gli artt 63 comma 5, e 78 comma 3*) con le seguenti modalità (*indicare le modalità*);

c) è *in atto/definito/*(*altro*) un piano di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti che *viene / sarà / è stato* svolto:

[ ] *in collaborazione con le organizzazioni sindacali*

[ ] *in proprio*

[ ] *con la collaborazione di organismi paritetici*

[ ] *altro* (*specificare*)

d) eventuali altre azioni *(in relazione ai risultati della revisione periodica di cui alla lettera b).*

Riferimenti

Ove presenti si suggerisce di indicare i riferimenti seguenti:

- alle istruzioni e procedure di sicurezza

- alle procedure di emergenza e di pronto soccorso

- al contenuto della sorveglianza sanitaria

- alla programmazione delle azioni di informazione e formazione

Allegati

a) schede specifiche di individuazione dei pericoli e di valutazione dei rischi
b) indicazione delle metodiche seguite per la valutazione delle esposizioni *(rumore, sostanze pericolose, altri agenti fisici, chimici, ecc.)*
c) documentazione particolare da allegare al presente documento in applicazione di specifiche disposizioni del D.Lgs n. 626/94.
d) altra documentazione utile ad attestare la concreta effettuazione della valutazione come già descritta.

Nota finale

Il presente documento è stato:

posto all'ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista per il *(indicare la data)*

sottoposto all'attenzione del rappresentante dei lavoratori in data *(indicare la data)*

portato a conoscenza di (indicare i destinatari), mediante (indicare le modalità)

Il presente documento è la revisione n. ... del ... *(data di revisione).*

96A8371

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1996.

Adeguamento delle diarie di missione in alcuni Paesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 26 giugno 1990, riguardante la determinazione delle diarie per le missioni all'estero a decorrere dal 1° luglio 1990 nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al decreto stesso;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996, riguardante l'adeguamento delle diarie di missione nel territorio della ex Jugoslavia;

Considerata la necessità di determinare le diarie di missione per gli Stati di nuova formazione;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare le diarie di missione per i seguenti Paesi: Giappone, Gibuti, Grecia, Iran, Malta, Portogallo, in relazione all'andamento del costo della vita locale e del rapporto fra le valute locali e il dollaro statunitense;

Decreta:

1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale indicato nella tabella *A* del decreto ministeriale 24 maggio 1990 sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle seguenti misure per ciascuno dei sottoindicati Paesi:

Paese	Valuta	Gruppi di personale										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Armenia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Azerbaigian	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Bielorussia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Ceca Rep.	$ USA	130	119	103	103	93	93	93	93	93	71	71
Eritrea	$ USA	119	107	97	97	83	83	83	83	83	64	64
Estonia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Georgia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Germania	$ USA	245	217	194	194	166	166	166	166	166	134	134
Giappone	$ USA	225	197	183	183	154	154	154	154	154	128	128
Tokio	$ USA	270	237	212	212	184	184	184	184	184	146	146
Gibuti	$ USA	119	107	97	97	83	83	83	83	83	64	64
Grecia	$ USA	113	102	86	86	75	75	75	75	75	59	59
Kazakistan	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Kirghizistan	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Iran	$ USA	109	93	83	83	71	71	71	71	71	56	56
Lettonia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Lituania	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Malta	$ USA	113	102	86	86	75	75	75	75	75	59	59
Moldavia	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Portogallo	$ USA	119	106	94	94	81	81	81	81	81	65	65
Russia Fed.	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Mosca	$ USA	178	158	140	140	121	121	121	121	121	98	98
Slovacchia	$ USA	130	119	103	103	93	93	93	93	93	71	71
Tagikistan	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Turkmenistan	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Ucraina	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70
Uzbekistan	$ USA	130	117	101	101	90	90	90	90	90	70	70

2. Le diarie previste al comma 1 sostituiscono ed integrano quelle stabilite per i corrispondenti Paesi con il decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto rettorale del 1° luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995;

Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questo Ateneo concernente il riordinamento del corso di laurea in chimica;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 29 del titolo II, sezione II, è così riformulato:

Art. 1.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Durata del corso ed articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

Il Consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione degli elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati nelle tre aree di matematica, fisica e chimica: gli obiettivi sono articolati come di seguito espresso nell'art. 3.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I corsi, indicati convenzionalmente come «annualità» sono in numero di venticinque (25) per il triennio propedeutico e di nove (9) per il biennio di indirizzo.

Il Consiglio di corso di laurea stabilisce altresì l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e può indicare la propedeuticità.

Per l'accertamento finale di profitto il Consiglio di facoltà, sentito il parere del Consiglio di corso di laurea, può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Tali accorpamenti saranno definiti all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi.

Il numero totale di esami che lo studente deve sostenere è compreso tra ventitre (23) e ventisette (27).

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università.

Art. 3.

Articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in chimica si articola *a)* in un triennio di base e *b)* in un numero di bienni di indirizzi non inferiore a due e non superiore a cinque.

Triennio di base

Lo studente deve acquisire competenze nelle seguenti aree:

Area A - *Matematica*.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie tre (3) annualità nei settori: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - *Fisica*.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere la padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica quantistica.

Sono obbligatorie tre (3) annualità nel settore B01A delle quali una annualità di laboratorio.

Area C - *Chimica*.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica ed organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. quattro (4) nel settore C01A
n. quattro (4) nel settore C02X
n. quattro (4) nel settore C03X
n. quattro (4) nel settore C05X

delle quali otto (8) annualità devono essere di laboratorio

n. uno (1) nel settore E05A.

Gli studenti sono tenuti inoltre a frequentare e superare i relativi esami di due (2) corsi opzionali scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio di base viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Gli indirizzi prevedono quattro (4) insegnamenti annuali specifici di indirizzo di cui due di laboratorio scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti l'indirizzo, e cinque (5) corsi da scegliere fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I.

Nel Manifesto degli studi verranno indicati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere, quale corso opzionale, i fondamentali di altro indirizzo.

In questo caso, qualora il corso risultasse parte di un corso d'insegnamento integrato esso costituisce corso distinto, e dà luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto.

Il Consiglio di corso di laurea può predisporre pacchetti di insegnamenti opzionali («piani di studio consigliati») in modo da costituire orientamenti all'interno dell'indirizzo.

Sono previsti i seguenti indirizzi: indirizzo chimica fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. quattro (4) nel settore C02X

di cui due (2) di laboratorio.

Indirizzo chimica organica

Sono obbligatorie le seguenti annualità: n. quattro (4) nel settore C05X di cui due (2) di laboratorio.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 4.
Norme transitorie e finali

Gli studenti che si sono iscritti con i vecchi ordinamenti possono completare gli studi previsti dai vecchi ordinamenti.

Gli studenti dei vecchi ordinamenti possono altresì optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti tra vecchio e nuovo ordinamento secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea. Tale opzione può essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Addì, 25 novembre 1996

Il rettore: FREGA

96A8389

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con decreto ministeriale 14 febbraio 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 1996, n. 84) che aggiunge, dopo la Tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la Tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 novembre 1996 che dichiara la conformità degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico approvati nelle sedute dello stesso Consiglio in data 20 giugno 1996 e 23 ottobre 1996, alla Tab. XLV/2 di cui ai decreti ministeriali dell'11 maggio 1995 e successive modificazioni del 31 luglio 1996;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta dell'8 luglio 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di Statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 novembre 1996;

Decreta:

Articolo unico:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo I

A) Norme generali comuni alle scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, che resta invariato nei relativi articoli.

(Omissis).

B) Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico, di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, con i seguenti articoli:

(omissis).

Sono intordotte le nuove scuole di specializzazione in «Urologia» e «Cardiochirurgia» con gli ordinamenti sottoriportati:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (alla luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tab. XV/2).

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnòstica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 5. — La sede ammininistrativa della scuola è il dipartimento di chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della scuola:

le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*;

le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline;

l'Università, su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative della scuola stessa, è determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella *A*.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art.... Il piano didattico prevede le seguenti attività:

didattica formale teorica e seminariale;

attività tutoriale;

tirocinio.

Art. 9. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 10. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in cardiochirurgia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma è nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E10X Biofisica medica;

F01X Statistica medica;

F06A Anatomia patologica;

K06X Bioingegneria.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti

diagnostici della malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F19A Pediatria generale e specialistica.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F09X Cardiochirurgia;

F08A Chirurgia generale.

D. *Area di cardiochirurgia*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogéni.

Settori:

F09X Cardiochirurgia;

F08A Chirurgia generale;

F08D Chirurgia toracica;

F08E Chirurgia vascolare.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori:

F19A Pediatria generale e specialistica;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F08A Chirurgia generale;

F09X Cardiochirurgia;

P21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;

almeno 250 interventi di cardio-chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla condunzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in urologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tabella XV/2.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazioale.

Art. 5. — La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della scuola:

le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A;*

le Strutture del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 con il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline;

l'Università, su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative della scuola stessa, è determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella *A*.

Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

didattica formale teorica e seminariale;

attività tutoriale.

Art. 9. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 10. — L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in urologia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma è nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica di morfologia e fisiologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori:

E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
E06A Fisiologia umana;
F10X Urologia.

B. *Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori:

F10X Urologia;
F21X Anestesiologia;
F07F Nefrologia;
F17X Malattie cutance e veneree;
E07X Farmacologia.

C. *Area di laboratorio e di diagnostica urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e cistoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato uro-genitale.

Settori:

F04B Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F10X Urologia;
F06A Anatomia patologica;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di urologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori:

F10X Urologia;
F04C Oncologia medica;
F08A Chirurgia generale;
F08E Chirurgia vascolare.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;

aver eseguito personalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;

aver eseguito:

i) almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

ii) almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 5 dicembre 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A8390

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 26 novembre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1996, n. 14, con il quale è stata approvata la nuova tabella didattica XII, relativa al corso di laurea in «Lettere»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 18 aprile 1996;

senato accademico del 20 maggio 1996;

consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 3 marzo 1994;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 1, punto 5), relativo alla facoltà di lettere e filosofia, viene soppresso e così sostituito:

5) facoltà di lettere e filosofia:

a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili ed artistici; beni musicali;

b) corso di laurea in lettere;

c) corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali;

d) scuola di specializzazione in storia dell'arte.

Dopo l'art. 43-*ter* relativo alla scuola di specializzazione in storia dell'arte è inserito l'art. 44 con scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO VI

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 44 *(Istituzione, afferenza e accesso)*. — 1. Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è istituito il corso di laurea in lettere.

2. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia. La facoltà conferisce il seguente titolo di studio: laurea in lettere.

3. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45 *(Finalità del corso di laurea)*. — 1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 46, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 46 *(Aree disciplinari caratterizzanti)*. — 1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 51, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 47 *(Durata e articolazione del corso di laurea)*. — 1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

a) classico;

b) moderno.

Art. 48 *(Organizzazione degli studi)*. — 1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 51), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 49 *(Affinità e riconoscimenti)*. — 1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 50 *(Manifesto degli studi)*. — 1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 51 *(Curricolo didattico)*. — 1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A)*;

2) letteratura latina (L07A)**;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A - glottologia e linguistica; L11A - linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A - lingua e letteratura francese; L17A - lingua e letteratura spagnola; L18A - lingua e letteratura inglese; L19A - lingua e letteratura tedesca; L21B - lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - geografia; M06B - geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C - letteratura greca; L06D - civiltà bizantina; L07B - letteratura latina medievale e umanistica; L08A - filologia

classica; L08B - letteratura cristiana antica; L12E - letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca***;

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B - archeologia classica; L03C - archeologia cristiana; L03D - archeologia medievale; L04X - topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - filosofia teoretica; M07C - filosofia morale; M07D - estetica; M07E - filosofia del linguaggio; M08A - storia della filosofia; M08B - storia della filosofia antica; M08C - storia della filosofia medievale; M08D - storia della filosofia arabo-islamica.

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B - letteratura latina medievale e umanistica; L10A - filologia romanza; L11B - filologia italiana; L12D - letterature comparate; L12E - letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X - storia medievale; M02A - storia moderna; M04X - storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D - archeologia medievale; L25A - storia dell'arte medievale; L25B - storia dell'arte moderna; L25C - storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - filosofia teoretica; M07C - filosofia morale; M07D - estetica; M07E - filosofia del linguaggio; M08A - storia della filosofia; M08C - storia della filosofia medievale; M08D - storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 46, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno.

*** L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

Art. 52 *(Norme transitorie)*. — 1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 26 novembre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A8391

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 38 dello statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995);

Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico con la maggioranza prescritta dal predetto art. 38, nella riunione congiunta del 30 ottobre 1996;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 14 dello statuto dell'Università di Firenze è modificato nella parte relativa al numero dei rappresentanti degli studenti membri del consiglio di amministrazione dell'Università.

La locazione «due rappresentanti degli studenti» è sostituita dalla frase: «tre rappresentanti degli studenti».

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 25 novembre 1996

Il rettore

96A8435

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, supplemento ordinario n. 88, il decreto ministeriale 14 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1996, n. 84, il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, relativi alla tabella XLV/2;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Vista la scheda delle strutture rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Verificato che l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia è conforme alla tabella nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia è soppresso e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

. scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.

Art. 1.

È istituita la specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e si articola negli indirizzi:

a) medico;

b) tecnico.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti laureati in medicina e chirurgia e scienze biologiche nel settore professionale delle analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia.

Art. 4.

Il corso ha durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, ed in particolare l'istituto di microbiologia e virologia il quale è sede amministrativa della scuola stessa, nonché eventualmente quelle strutture ospedaliere del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e del relativo personale universitario apparienente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo di specializzandi è di 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

L'ordinamento didattico della scuola è articolato secondo le seguenti tabelle:

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus.

(Settori: E04B Biologia molecolare, F12X Microbiologia generale);

B) Area di microbiologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei microorganismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

(Settori: E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica);

C) Area di Batteriologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

(Settori: E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica);

D) Area di Micologia medica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodiche di diagnostica micologica, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza del laboratorio e dello smaltimento dei riflu.

(Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica);

E) Area di virologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali Conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione dei virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

(Settori: E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica);

F) Area di parassitologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

(Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, V32B Parassitologia);

G) Area di malattie da infezione.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche virali e parassitarie. (Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica).

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve:

aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;

aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;

aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A8437

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1996.

Approvazione del regolamento delle spese da effettuarsi in economia della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14 ottobre 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1996, ed in particolare l'art. 65;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo in data 8 novembre 1996, con cui è stato approvato il regolamento delle spese da effettuarsi in economia da parte della Scuola;

Visti in particolare gli articoli 6, 9, 48, 59 e 60 dello statuto;

Decreta:

È emanato il seguente regolamento denominato «Regolamento delle spese da effettuarsi in economia della Scuola».

È disposta l'affissione all'albo ufficiale della Scuola.

È disposto altresì l'invio del regolamento per la pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 65 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la e contabilità generale della Scuola, disciplina casi e modalità di effettuazione delle spese in economia da parte dell'amministrazione centrale e delle strutture con autonomia di gestione di cui agli articoli 20, 21 e 22 dello statuto.

Titolo I

LAVORI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 2.

Tipologie di lavori eseguibili in economia

Possono essere effettuati in economia i seguenti lavori:

a) lavori per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi naturali o straordinari, nei limiti di quanto è strettamente necessario a ripristinare la situazione preesistente e ad eliminare le situazioni di pericolo;

b) manutenzione di opere, quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia stato possibile realizzarle con le forme e le procedure previste all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola;

c) manutenzioni e riparazioni di locali, aree esterne, impianti tecnologici per opere di importo non superiore a trenta milioni;

d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

e) lavori che non possono essere differiti dopo che siano state adottate infruttuosamente le procedure di gara;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti;

g) lavori necessari per il completamento di opere eseguite parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le quali si rende necessario procedere in danno dello stesso appaltatore a seguito di rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda accelerare il completamento dei lavori stessi.

Il programma annuale dei lavori, previsto dalla legislazione vigente, è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.

Contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo vengono distintamente individuati gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia, per ciascuna categoria di lavori come sopra individuata, da imputarsi sui diversi capitoli di bilancio.

L'importo complessivo dei lavori da eseguirsi in economia non può superare nell'anno finanziario i 200.000 ECU.

Art. 3.

Competenze

L'esecuzione dei lavori da effettuarsi in economia è disposta dal responsabile del servizio tecnico che assume anche la funzione di responsabile del procedimento.

Lo stesso autorizza ed ordina i lavori sotto la sua personale responsabilità, anche in ordine alla disponibilità finanziaria, mediante buoni o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Le procedure amministrative e l'effettuazione dei lavori di cui all'art. 2 sono curate dal servizio tecnico.

Art. 4.

Modalità di effettuazione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

in amministrazione diretta;

a cottimo fiduciario;

con sistema misto, e cioè in parte in amministrazione diretta e in parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

Amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti senza l'intervento di alcun imprenditore; in tali casi l'amministrazione si avvale di personale, materiale, utensili e mezzi propri; può inoltre acquistare o noleggiare direttamente, previa acquisizione di uno o più preventivi, materiali, mezzi, utensili e quanto altro occorrente, fissando il corrispettivo per l'acquisto ed il noleggio.

I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva, nell'anno finanziario, superiore a 50.000 ECU.

Art. 6.

Registro lavori

Il responsabile dei lavori deve tenere apposito registro ove sono indicati la tipologia e la data del lavoro richiesto, la data di effettuazione del lavoro stesso ed il materiale utilizzato.

Il registro, numerato in ogni pagina e vidimato dal responsabile del servizio tecnico, deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione.

Art. 7.

Cottimo fiduciario

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone od imprese di nota capacità ed idoneità.

Il responsabile allo scopo richiede, salve le eccezioni di cui all'art. 8, quarto comma, almeno tre preventivi e/o progetti a persone o imprese ritenute idonee.

Art. 8.

Procedure per il cottimo fiduciario

Il responsabile invita, con lettera ovvero mediante fax, le persone o imprese ritenute idonee a presentare per iscritto, entro un termine predeterminato, le loro offerte, da redigersi secondo le modalità di cui al successivo comma.

L'offerta della persona o impresa concorrente deve prevedere:

a) condidioni di esecuzione ed altre indicazioni necessarie relative al lavoro;

b) elenco dei prezzi unitari e/o prezzo complessivo offerto;

c) modalità di pagamento;

d) termine ultimo per l'esecuzione del lavoro;

e) accettazione delle penalità e delle altre condizioni previste dalla lettera di invito in caso di mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni richieste;

f) termine di validità dell'offerta;

g) l'obbligo di prestare cauzione per lavori di importo superiore a venti milioni.

L'offerta deve essere datata e sottoscritta dal concorrente e inoltrata alla Scuola anche via fax.

Si può prescindere dalle formalità di cui ai commi precedenti:

a) per i lavori di cui all'art. 2 lettere *a)*, *e)* e *g)*;

b) qualora sia necessario o indispensabile ricorrere ad imprese o persone specializzate;

c) qualora l'impresa abbia la privativa del lavoro;

d) qualora l'importo della spesa non ecceda la somma di lire due milioni, I.V.A. esclusa.

L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente è affidata in forma diretta ad una impresa individuata, sotto la sua personale responsabilità,dal responsabile del servizio tecnico.

Art. 9.

Aggiudicazione dei lavori

Valutate le offerte, il responsabile del servizio tecnico provvede all'aggiudicazione utilizzando uno dei criteri previsti dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale; il predetto provvede altresì alla ordinazione del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 10.

Ordinazione dei lavori in economia

L'ordinazione dei lavori si effettua mediante buoni o lettere.

I buoni di ordinazione consistono in due originali e due copie; sono raggruppati in appositi bollettari tenuti dal responsabile del servizio tecnico.

Per ogni singola ordinazione i buoni sono così utilizzati:

gli originali del buono vanno consegnati all'impresa o alla persona destinataria dell'ordinazione che ne restituisce uno firmato per accettazione;

una copia rimane agli atti dell'ufficio che cura la spesa;

una copia firmata per accettazione è inviata alla ragioneria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

La lettera di ordinazione sottoscritta dal responsabile del servizio tecnico deve essere inviata in duplice copia all'impresa o alla ditta che ne trattiene una copia, mentre restituisce l'altra all'amministrazione datata e debitamente firmata per accettazione.

Il servizio tecnico provvede ad inviare copia della lettera già firmata per accettazione alla ragioneria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

Nei buoni e nelle lettere di ordinazione si deve fare riferimento alle specifiche previste nella lettera di invito e nell'offerta della ditta.

La copia del buono o della lettera di ordinazione da inviare alla ragioneria deve contenere l'individuazione della voce di bilancio relativa.

Qualora i lavori ordinati non trovino parzialmente o totalmente copertura finanziaria, ovvero vi sia dissenso in ordine alla esatta individuazione del capitolo di spesa, il responsabile della ragioneria è tenuto a trasmettere gli atti al direttore amministrativo per i conseguenti provvedimenti dandone comunicazione al responsabile del servizio tecnico.

Art. 11.

Direzione, controllo e collaudo

Tutti i lavori sono diretti dal responsabile del servizio tecnico o da persona delegata e, prima che se ne disponga il pagamento, sono soggetti a collaudo da parte dello stesso secondo le procedure di cui all'art. 61 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola.

Art. 12.

Pagamento

Il pagamento dei lavori in economia è effettuato previa presentazione della relativa fattura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla lettera di ordinazione.

Non può disporsi il pagamento delle fatture senza l'apposizione del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio tecnico e della documentazione di cui all'art. 23 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con mandati diretti sull'istituto di credito cassiere della Scuola entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il responsabile del servizio tecnico è personalmente responsabile della completezza della documentazione da inviare alla ragioneria al fine del rispetto dei termini di cui sopra.

Art. 13.

Scelta ditte lavori di manutenzione ordinaria

Annualmente il competente ufficio dell'amministrazione centrale, su proposta del responsabile del servizio tecnico, mediante gara informale individua una o più ditte per lavori di manutenzione ordinaria.

L'individuazione, per tipologie di lavoro e forniture, è disposta con riferimento ai prezziari definiti dal provveditorato regionale delle opere pubbliche al netto del ribasso offerto dall'aggiudicataria nonché ai tempi di intervento garantiti nell'offerta.

Il responsabile del servizio tecnico in deroga a quanto previsto agli articoli 5 e 7 per i lavori di cui all'art. 2, lettere *a), b)* e *c)*, è tenuto ad avvalersi delle imprese individuate ai sensi del precedente comma, utilizzando per la stima dei lavori il prezziario di cui al comma precedente.

Titolo II

ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 14.

Tipologie di acquisti forniture e servizi eseguibili in economia

Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:

a) manutenzione, riparazione e noleggio di autoveicoli e relativo acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine da ufficio, attrezzi ed utensili;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti ed attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;

d) spese di illuminazione, gas, riscaldamento, forza motrice e acqua aventi natura occasionale;

e) acquisto di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, stampa e fotografia non presenti nelle scorte di magazzino;

f) spese per la pubblicità e per affissioni;

g) rilegatura di libri, registri, stampati e simili;

h) acquisto di pubblicazioni, riviste e periodici o eventuali abbonamenti;

i) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi, esami ed altre iniziative connesse alle attività istituzionali della Scuola, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;

j) spese relative a convegni, seminari, corsi, nazionali ed internazionali, organizzati dalla Scuola;

k) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;

l) pulizia, disinfestazione straordinaria dei locali e lavori straordinari di giardinaggio;

m) provviste urgenti di effetti di corredo al personale dipendente;

n) spese urgenti per la gestione dei collegi;

o) spese urgenti per la gestione del servizio di ristorazione;

p) spese di rappresentanza;

q) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura occasionale;

r) spese di vigilanza;

s) spese per assicurazioni di natura occasionale e di breve durata;

t) spese condominiali;

u) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e riconoscimenti;

v) spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, seminari, ecc.;

z) spese per gite e per altre attività culturali, ricreative e sportive per gli allievi della Scuola;

aa) manutenzione e riparazione di attrezzature per i servizi di ristorazione, lavanderia, stireria, fotografico e centro stampa.

Contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo vengono distintamente individuati gli stanziamenti per le tipologie da eseguire in economia, di cui al precedente comma, da imputarsi sui diversi capitoli del bilancio generale della Scuola, salvo quanto previsto al successivo comma.

Relativamente alle manutenzioni e riparazioni di «mobili» di cui alla lettera *b)* e alle manutenzioni e riparazioni di cui alla lettera *aa)*, il responsabile è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del responsabile del servizio tecnico sulla possibilità di fare eseguire le manutenzioni e riparazioni suddette in «amministrazione diretta» da parte del servizio tecnico stesso.

Relativamente alle spese proposte dai titolari di fondi finalizzati il capitolo competente è individuato all'atto della proposta stessa previo riscontro della disponibilità finanziaria da parte della ragioneria in deroga a quanto previsto all'art. 19.

L'importo complessivo di ciascuna tipologia di spesa, come sopra individuato, da eseguirsi in economia non può superare nell'anno finanziario L. 30.000.000.

Art. 15.

Competenze

L'esecuzione delle spese da effettuarsi in economia, di cui all'articolo precedente, è disposta dai responsabili delle strutture amministrative, da individuarsi con provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto dell'organizzazione della Scuola. I responsabili assumono la funzione di responsabile del procedimento.

Gli stessi autorizzano ed ordinano le spese sotto la loro personale responsabilità, anche in ordine alla disponibilità finanziaria, mediante buoni o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Le procedure amministrative attinenti dette spese sono curate dalle strutture amministrative cui sono preposti i responsabili.

Art. 16.

Modalità di effettuazione delle spese

Gli acquisti, le forniture ed i servizi devono essere affidati a persone od imprese di nota capacità ed idoneità. Il responsabile allo scopo richiede, salve le eccezioni di cui all'art. 17, quarto comma, almeno tre preventivi anche reiterati ed offerte a persone o imprese ritenute idonee.

Art. 17.

Procedure

Il responsabile invita, con lettera ovvero mediante fax, le persone o imprese ritenute idonee a presentare per iscritto, entro un termine predeterminato, le loro offerte, da redigersi secondo le modalità di cui al successivo comma.

L'offerta della persona o impresa concorrente deve prevedere:

a) condizioni di esecuzione ed altre indicazioni necessarie;

b) elenco dei prezzi unitari e/o prezzo complessivo offerto;

c) modalità di pagamento;

d) termine ultimo per la consegna o l'effettuazione della fornitura o servizio;

e) accettazione delle penalità e delle altre condizioni previste dalla lettera di invito in caso di mancata oritardata esecuzione delle prestazioni richieste;

f) termine di validità dell'offerta;

g) l'obbligo di prestare cauzione per spese di importo superiore a venti milioni.

L'offerta deve essere datata e sottoscritta dal concorrente e inoltrata alla Scuola anche via fax.

Si può prescindere dalle formalità di cui ai commi precedenti:

a) qualora sia necessario o indispensabile ricorrere ad imprese o persone specializzate;

b) qualora l'impresa abbia la privativa;

c) qualora si tratti dell'acquisizione di servizi di manutenzione da parte della stessa ditta fornitrice del bene;

d) qualora l'importo della spesa non ecceda la somma di lire due milioni, I.V.A. esclusa.

L'esecuzione delle spese di cui al comma precedente è affidata in forma diretta ad una impresa individuata, sotto la sua personale responsabilità,dal responsabile stesso.

Art. 18.

Aggiudicazione

Valutate le offerte, il responsabile provvede all'aggiudicazione utilizzando uno dei criteri previsti dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale; il predetto provvede altresì alla ordinazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 19.

Ordinazione delle spese in economia

L'ordinazione delle spese si effettua mediante buoni o lettere.

I buoni di ordinazione consistono in due originali e due copie; sono raggruppati in appositi bollettari tenuti dal responsabile.

Per ogni singola ordinazione i buoni sono così utilizzati:

gli originali del buono vanno consegnati all'impresa o alla persona destinataria dell'ordinazione che ne restituisce uno firmato per accettazione;

una copia rimane agli atti della struttura amministrativa che cura la spesa;

una copia firmata per accettazione è inviata alla ragioneria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

La lettera di ordinazione sottoscritta dal responsabile deve esser inviata in duplice copia all'impresa o alla ditta che ne trattiene una copia, mentre restituisce l'altra all'amministrazione datata e debitamente firmata per accettazione.

La struttura amministrativa competente provvede ad inviare copia della lettera già firmata per accettazione alla ragioneria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

La copia del buono o della lettera di ordinazione da inviare alla ragioneria deve contenere l'individuazione della voce di bilancio relativa.

Qualora le spese ordinate non trovino parzialmente o totalmente copertura finanziaria, ovvero vi sia dissenso in ordine alla esatta individuazione del capitolo di spesa, il responsabile della ragioneria è tenuto a trasmettere gli atti al direttore amministrativo per i conseguenti provvedimenti dandone comunicazione al responsabile della struttura.

Nei buoni e nelle lettere di ordinazione si deve fare riferimento alle specifiche previste nella lettera di invito e nell'offerta della ditta.

Art. 20.

Vigilanza e verifica

Tutti gli acquisti, le forniture ed i servizi sono eseguiti sotto la vigilanza del responsabile o persona delegata e, prima che se ne disponga il pagamento, sono soggetti a verifica da parte dello stesso secondo le procedure di cui all'art. 61 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola.

Art. 21.

Pagamento

Il pagamento delle spese in economia è effettuato, previa presentazione della relativa fattura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla lettera di ordinazione.

Non può disporsi il pagamento delle fatture senza l'apposizione del visto di liquidazione da parte del responsabile e della documentazione di cui all'art. 23 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con mandati diretti sull'istituto di credito cassiere della Scuola entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Compete al responsabile curare la completezza della documentazione da inviare alla ragioneria al fine del rispetto dei termini di cui sopra.

Titolo III

ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DA PARTE DELLE STRUTTURE CON AUTONOMIA DI GESTIONE.

Capo I

BIBLIOTECA E CENTRO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO

Art. 22.

Tipologie di acquisti, forniture e servizi eseguibili in economia

Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine da ufficio, attrezzi ed utensili;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti ed attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;

c) acquisto di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale per disegno;

d) spese per la pubblicità e per affissioni;

e) rilegatura di libri, registri, stampati e simili;

f) acquisto di pubblicazioni, riviste e periodici o eventuali abbonamenti;

g) noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di iniziative connesse alle attività istituzionali della struttura, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;

h) spese relative a convegni, seminari, corsi, nazionali ed internazionali, organizzati dalla struttura;

i) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;

j) pulizia e disinfestazione straordinaria dei locali;

k) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura occasionale;

l) spese di vigilanza;

m) spese di partecipazione del personale della struttura a convegni, seminari, ecc.

Contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo della struttura vengono distintamente individuati gli stanziamenti per le tipologie di spesa da eseguire in economia, di cui al precedente comma, da imputarsi sui diversi capitoli di bilancio della struttura stessa.

L'importo complessivo di ciascuna tipologia di spesa da eseguirsi in economia non può superare nell'anno finanziario L. 20.000.000.

Art. 23.

Competenze

L'esecuzione delle spese da effettuarsi in economia, di cui all'articolo precedente, è disposta rispettivamente dal bibliotecario direttore e dal direttore del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.

Gli stessi autorizzano ed ordinano le spese sotto la loro personale responsabilità, anche in ordine alla disponibilità finanziaria, mediante buoni o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Il bibliotecario direttore e il direttore del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo possono, per particolari tipologie di spesa, delegare il funzionario di cui al comma successivo ad autorizzare ed ordinare le spese stesse.

La funzione di responsabile del procedimento è attribuita al funzionario amministrativo addetto alle strutture.

Art. 24.

Modalità di effettuazione delle spese e relative procedure

L'effettuazione delle spese in economia è disposta dal bibliotecario direttore e dal direttore del centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo conformemente alle disposizioni contenute negli articoli da 16 a 21 del presente regolamento.

Il riferimento degli articoli 19 e 21 «alla ragioneria» è da considerarsi come non indicato.

Capo II

CENTRI DI RICERCA E LABORATORI

Art. 25.

Tipologie di acquisti, forniture e servizi eseguibili in economia

Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine da ufficio, attrezzi ed utensili;

b) acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti ed attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;

c) acquisto di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, stampa e fotografia non presenti nelle scorte di magazzino;

d) acquisto di pubblicazioni, riviste e periodici o eventuali abbonamenti;

e) spese relative a convegni, seminari, corsi, nazionali ed internazionali, organizzati dalla struttura;

f) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;

g) pulizia e disinfestazione straordinaria dei locali;

h) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura occasionale;

i) spese di vigilanza;

j) spese per assicurazioni di natura occasionale e di breve durata;

k) spese per acquisto di combustibili e lubrificanti necessarie al funzionamento delle attrezzature in dotazione alla struttura;

l) spese di partecipazione del personale della struttura a convegni, seminari, ecc.

L'importo complessivo di ciascuna tipologia di spesa da eseguirsi in economia non può superare nell'anno finanziario L. 10.000.000.

Le spese di cui ai commi precedenti possono essere effettuate sempre che il consiglio direttivo o il direttore abbiano autorizzato le anticipazioni dei fondi previste ai sensi degli articoli 26 e 89 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Art. 26.

Competenze

L'esecuzione delle spese da effettuarsi in economia, di cui all'articolo precedente, è disposta dal direttore del centro o laboratorio.

Lo stesso autorizza ed ordina le spese sotto la sua personale responsabilità, anche in ordine alla disponibilità finanziaria, mediante buoni o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Egli assume la funzione di responsabile del procedimento.

Art. 27.

Modalità di effettuazione delle spese e relative procedure

L'effettuazione delle spese in economia è disposta dal direttore del centro o laboratorio, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli da 16 a 20 del presente regolamento.

Il riferimento dell'art. 19 «alla ragioneria» è da considerarsi come non indicato.

Art. 28.

Pagamento

Il pagamento delle spese in economia è effettuato, previa presentazione della relativa fattura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla lettera di ordinazione.

Non può disporsi il pagamento delle fatture senza l'apposizione del visto di liquidazione da parte del responsabile e della documentazione di cui all'art. 23 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con apposito ordine sul conto del centro o laboratorio ai sensi dell'art. 90 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Disposizioni transitorie

Le procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.

Le procedure amministrativo-contabili relative alla gestione in corso e a quelle degli esercizi precedenti non concluse al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a compimento dagli uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 30.

Disposizioni varie

Il direttore, relativamente alle strutture di cui al titolo III, capo II, o il direttore amministrativo, relativamente alle strutture di cui ai titoli I e II, possono effettuare verifiche sulla regolarità dell'attività amministrativo contabile di cui al presente regolamento.

Eventuali accertate irregolarità saranno sottoposte all'esame del consiglio direttivo per le decisioni conseguenti.

Art. 31.

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento è pubblicato all'albo ufficiale della Scuola stessa.

Esso entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere vigore il regolamento reso esecutivo con decreto direttoriale n. 121 del 29 novembre 1985 e tutte le disposizioni regolamentari incompatibili.

Pisa, 28 novembre 1996

Il direttore

96A8436

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 586** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996), **recante: «Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche».**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383». I DD.LL. n. 272/1996 e n. 383/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996).

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Premio di addestramento e formazione tecnica)*. - *1*. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.».

Riferimenti normativi

La legge 23 maggio 1981, n 91, reca: «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

1-bis. *L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. — 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art 15 della citata legge n. 91/1981, come modificato dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1933, n. 427, e dal presente decreto, è il seguente

«Art. 15 *(Trattamento tributario)*. — Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'art. 49, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'art 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'art 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni e integrazioni Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'art. 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'art 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

La legge 16 dicembre 1991, n 398, reca: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche»

Art. 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere *ad ogni effetto* all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art 16 della citata legge n 91 1981, così come modificata dal presente decreto, è il seguente

«Art 16 *(Abolizione del vincolo sportivo)*. — Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente

eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto *all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'art. 12.*

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996».

Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale»;*

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere eslusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»;

b-bis) *dopo il secondo comma è inserito il seguente:*

«L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva»;

c) *(soppressa dalla legge di conversione).*

2. *L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, 91, è sostituito dal seguente:*

«Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). — *1. Il solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati».*

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Potere di denuncia al tribunale).* — Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 91/1981, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Costituzione e affiliazione).* — Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. *In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.*

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.

L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8129

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 582 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei

decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1995, n 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384» I DD LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996, n 67 del 20 marzo 1996, n 116 del 20 maggio 1996, n 169 del 20 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996)

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati *da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit*, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. *Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.*

2. *Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.*

2-bis. *Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.*

2-ter. *Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.*

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso *fisso e invariabile* negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3-bis. *Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione della attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1.*

4. *Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari, responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il*

monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominanto dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate dei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

5-bis. *Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguito, è eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente.*

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato; secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del

programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge *6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo* i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

a) La deliberazione CIPE del 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184, è relativa alla «Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania».

b) La deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1995, n. 46, è relativa ai «Provvedimenti attuativi per il piano di sviluppo triennale della Campania».

c) Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995 riguarda in particolare l'approvazione del piano per il risanamento dei siti industriali delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli.

d) Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

e) Per la deliberazione CIPE 20 dicembre 1994 si veda la nota *b)*.

f) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, reca «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali». Il testo del D.L. n. 299/1994, coordinato con la legge di conversione n. 451/1994, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1994, n. 167.

g) Il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1996, n. 225, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Norme in materia previdenziale». Le disposizioni per il settore siderurgico di cui all'art. 7 del citato D.L. n. 499/1996 sono contenute nell'art. 9-*novies* del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996) ed il testo è il seguente:

«Art. 9-*novies (Disposizioni per il settore siderurgico)*. — 1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: "di 15.500 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di 17.100 unità".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

h) Il testo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1984, n. 110, è il seguente:

«Art. 4 *(Piani regionali di sviluppo)*. — Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente

I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

a) i progetti da realizzare;

b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, (e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;

e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera *e)* del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera *e)*, purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale».

i) L'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1989, n. 205, sostituisce l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ed il testo è il seguente.

«Art. 7. — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso, entro trenta giorni dall'assegnazione; decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano».

l) Il capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca disposizioni in materia di «Semplificazione dell'azione amministrativa».

m) La deliberazione CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1994, n. 58, è relativa al «Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale».

n) Il D.L. 22 luglio 1996, n. 389, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale», decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, è stato reiterato dal D.L. 20 settembre 1996, n. 491, avente lo stesso titolo. Il D.L. n. 491 del 1996 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389 del 1996 sono previste — con riduzione dell'importo di lire 238.000 in lire 190.000 milioni per effetto delle disposizioni di riduzione degli stanziamenti per l'anno 1996 disposti dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 —, all'art. 18 del disegno di legge recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale», approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 (A.C. 2772). Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389/1996. La norma era stata riprodotta con identica formulazione nel D.L. n. 491/1996: «6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4».

o) Il D L. 6 settembre 1996, n. 461, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1996, n. 210, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Con disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1996 (A.S. 1635), è stata prevista la «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». Si riporta qui di seguito, il testo dell'art. 24, comma 3, del D.L. n. 461 del 1996:

«3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi».

Art. 2.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona-Seveso», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

1-bis. *In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.*

1-ter. *In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1.*

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al

relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

a) Per la deliberazione CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni si veda la nota *m)* all'art. 1.

b) Per il testo dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389/1996, si veda la nota *n)* all'art. 1.

c) Per il testo dell'art. 24, comma 3, del D.L. 6 settembre 1996, n. 461, si veda la nota *o)* all'art. 1.

d) Per il testo dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda la nota *i)* all'art. 1.

e) Il testo dell'art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (per il titolo della legge si veda la nota *i)* all'art. 1) è il seguente:

«Art. 8 *(Piani di risanamento idrico)*. — 1. Il programma triennale definisce le direttive ed i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183.

2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, di lire 200 miliardi per il 1990 e di lire 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8245

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1996, n. 588** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1996), **recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quelle della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996, n. 175 del 27 luglio 1996 e n. 225 del 25 settembre 1996).

Art. 1.

Interventi finanziari

1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.

6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

Riferimenti normativi:

— Il testo completo dell'art. 1 del D.L. n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni) è il seguente:

«Art. 1. *(Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici).* — 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica. I proventi delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici in società per azioni sono destinati, in via prioritaria, alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti stessi.

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-*bis* Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, e successive modificazioni

7-*ter*. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: "Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alla direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa, decorso tale termine la conformità si intende accertata"».

— Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio) è il seguente:

«Art. 13 *(Partecipazioni).* — 1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 483/1993 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi) è il seguente:

«Art 10 — 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo».

Art. 2.

Disposizioni relative agli attuali azionisti

1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, ***aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e*** ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco ***nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale*** conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al *prime rate* ABI.

2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, è riconosciuta una somma che sarà determinata secondo i criteri e con le modalità indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.

3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalità operative di esercizio del diritto.

4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.

Condizioni

1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:

a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;

b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;

c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potrà essere adottato anche il regime di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati;

d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro.

2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti è rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il

diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1

3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco è pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. È escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.

4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività non immobiliari del Banco per la parte che eccede la copertura di cui all'articolo 6, comma 2; alle cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in essere dalle società cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6-bis. *L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6 è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto.*

7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalità di cui al presente decreto dal Banco o dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art 13 del citato D L n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, è il seguente:

«Art 13 *(Copertura finanziaria)* — 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.

2 Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'art 3, comma 2, della citata legge n 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.

3 Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

4 Agli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'art. 1 fanno carico alla società conferitaria.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione

a) i proventi lordi;

b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto;

d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione».

— *Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n.* 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) è il seguente:

«3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato *T* all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità internazionali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'art. 5, comma 1, *lettera d)*».

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 357/1990 (Disposizione sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) è il seguente:

«Art. 4 *(Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3).* — 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.

2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1».

— Il testo completo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 124/1993 (Disciplina nelle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art 3, comma 1, lett. *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 2 *(Destinatari).* — 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b-bis)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio».

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente.

«Art. 19 *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).* — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

— *Il testo dell'art 1 del citato D.Lgs n. 357/1990 è il seguente*

«Art. 1 *(Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO).* — 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato *T* all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera *a)* e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;

c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera *a)* e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale

3. Alla gestione speciale di cui al comma 2, sovraintende il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti integrato, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative al livello nazionale del settore credito

4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i prospetti evidenzianti l'ammontare delle entrate e delle uscite afferenti la gestione, corredati da apposita relazione;

b) vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del presente decreto ed esprimere parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione stessa.

5. La decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale e attribuita al comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini di cui all'art 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88».

— Il testo completo dell'art 15 del D L n 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n 216/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), è il seguente:

«Art. 15 — Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione

L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'art 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissioni di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni».

— Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2441, 2447 e 2448 del codice civile

«Art. 2441 *(Diritto di opzione)* — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma».

«Art 2447 *(Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).* — Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società».

«Art. 2448 *(Cause di scioglimento).* — La società per azioni si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447;

5) per deliberazione dell'asemblea;

6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali».

— La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: «Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli».

— Si riporta il testo del dispositivo del D M. 27 settembre 1974 «Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la Banca d'Italia»:

«Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del

Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perché in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entità della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione».

— Il testo completo dell'art. 58 del citato D Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«Art 58 (*Cessione di rapporti giuridici a banche*). — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione

4 Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6 Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente».

Art. 4.

Società del gruppo in liquidazione

1. I fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

Art. 5.

Dismissione

1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione *di controllo* nel Banco di Napoli con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonché dei diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto.

2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n 149/1992 è il seguente:

«Art 10. — Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto, il controllo di una società quotata in borsa o ammessa alle negoziazioni nel mercato ristretto deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società, nonché, ove emessi, ai titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della stessa società o rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare le medesime azioni. L'offerta deve riguardare almeno un ammontare di titoli che consenta complessivamente di acquisire il controllo della società, fermo restando il quantitativo minimo prescritto dall'art. 18, comma 1.

2 Ai fini del presente articolo il controllo si realizza attraverso una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea, anche tramite interposta persona, società fiduciaria, o attraverso partecipazione a sindacati di voto

3. Qualora non sia possibile individuare uno o più azionisti di controllo ai sensi del comma 2, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste quando s'intende acquisire direttamente o indirettamente, tramite interposta persona o la partecipazione a sindacati di voto, una partecipazione non inferiore a quella posseduta direttamente o indirettamente, per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui esistano sindacati di voto, dagli azionisti in possesso della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In tali casi la Consob, in base alle informazioni di cui è destinataria, rende periodicamente noto, per ogni società, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di cui al presente comma

4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di inefficacia, alla Consob, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici La Consob, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio.

5 Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non può essere esercitato In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art 2377 del codice civile qualora i voti inerenti alle predette azioni siano stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea

6 In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 32

7 Chiunque abbia comunque acquisito un ammontare di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2 e 3 non può acquisire, nell'arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di acquisto L'obbligo di offerta pubblica di acquisto in ogni caso non sussiste qualora un'unica società detenga direttamente il controllo ai sensi dell'art 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e la maggioranza del capitale sociale.

8. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7, l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7 può essere raggiunto e superato anche tramite acquisti effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto, ovvero tramite l'esercizio di diritti su titoli convertibili in azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o su titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni, a condizione che l'acquirente promuova, entro trenta giorni dalla data

dell'acquisto anche fuori dei predetti mercati regolamentati che ha determinato il superamento dell'ammontare medesimo, un'offerta pubblica di acquisto per un quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera come un unico acquisto la somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento compiuti per un ammontare pari o superiore a tale percentuale nell'arco dei dodici mesi.

9. Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli, alle condizioni anche di prezzo stabilite dalla Consob, quando il flottante è inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob con effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della relativa comunicazione.

10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento della necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob, e per le banche e le assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali a norma del presente comma non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 32.

11. La partecipazione azionaria acquisita in violazione dei commi 1, 3, 7 e 8 deve essere alienata entro dodici mesi. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per i quali deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.

12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo».

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di L. 2.000 miliardi nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 450/1996, recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210», non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, in corso di conversione in legge. Le disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 450/1996 sono state trasfuse (con identica formulazione) nell'art. 1 del D.L. n. 548/1996, in corso di conversione, che qui si riporta:

«Art. 1 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui" è aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come successivamente integrato e modificato, è il seguente:

«Art. 19 (*Norme transitorie e finali*). — 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministra-

zioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite

5-*bis* Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi

5-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele e ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato».

— Il testo completo dell'art. 4 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), è il seguente:

«Art. 4 (*Interventi per opere infrastrutturali*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725

3 Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni»

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 novembre 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Corrado Zaganelli, console onorario degli Stati uniti messicani a Perugia.

96A8377

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,70
ECU	1905,17
Marco tedesco	988,76
Franco francese	292,77
Lira sterlina	2525,26
Fiorino olandese	881,33
Franco belga	47,969
Peseta spagnola	11,738
Corona danese	258,16
Lira irlandese	2530,28
Dracma greca	6,255
Escudo portoghese	9,791
Dollaro canadese	1117,99
Yen giapponese	13,487
Franco svizzero	1165,34
Scellino austriaco	140,51
Corona norvegese	235,65
Corona svedese	224,03
Marco finlandese	330,37
Dollaro australiano	1205,34

96A8474

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006 (codice 036768)

A norma del decreto ministeriale 24 giugno 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 153 del 2 luglio 1996, si rende noto che il 17 dicembre 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006.

96A8445

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999 (codice 036766) e 8,25% - 1° luglio 1996/2001 (codice 036767).

A norma dei decreti ministeriali 24 giugno 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, si rende noto che il 17 dicembre 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,25% - 1° luglio 1996/1999 e 8,25% - 1° luglio 1996/2001.

96A8446

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Istituzione del Comitato tecnico interministeriale per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di educazione ambientale del 6 febbraio 1995, tra i Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, del 7 ottobre 1996, è stato istituito il Comitato tecnico interministeriale previsto dall'art. 4 dell'accordo di programma in materia di educazione ambientale, del 6 febbraio 1996, tra i Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione.

96A8378

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento per il completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo, primo lotto, primo stralcio.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1996, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 3 agosto 1993 per l'intervento relativo al completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo, primo lotto, primo stralcio, nell'ambito del programma comunitario Envireg, è stato definitivamente determinato in L. 6.819 937.868.

96A8379

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta dal signor Enrico Stevani con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Francesca Testa, notaio in Milano, numero di rep. 71096, e consistente in titoli e denaro per un ammontare di complessive L. 449.050.930.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare — con beneficio di inventario — l'eredità disposta dalla sig.ra Maddalena Benatti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Federico Grasselli, notaio in Reggio Emilia, numero di rep. 33060, e consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Modena, corso Cavour n. 40, del periziato valore, quanto alla nuda proprietà, di L. 113.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Modena del 13 dicembre 1994).

96A8380

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 8 novembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Noemi Bassani con testamento pubblico registrato a rogito dott. Filippo De Martino Norante, notaio in Firenze, numero di rep. 18640/5555, e consistente nella somma di L. 900.000 000.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Renata Pinelli con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Anna Pellegrino, notaio in Milano, numero di rep. 43/12, e consistente nella somma di lire 30 milioni.

96A8381

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, con sede in Padova, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Stefania Stenovich con testamento pubblico per atto dott. Roberto Comisso, notaio in Trieste, numero di rep. 65483, e consistente in una somma di denaro e gioielli per un valore complessivo di L. 15.700.000.

96A8382

Autorizzazione all'Associazione italiana Amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 13 settembre 1996 l'Associazione italiana Amici di Raoul Follereau, con sede in Bologna, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Dina Martini con testamento pubblico registrato a rogito dott. Andrea Venturini, notaio in Montespertoli, numero di rep. 46082, e consistente in due immobili siti in Montespertoli, via S. Piero in Mercato n. 147, del periziato valore di L. 173.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Firenze 29 maggio 1995).

96A8383

Riconoscimento della personalità giuridica della «Associazione per la riabilitazione dei comatosi (A.Ri.Co.)», in Milano

Con decreto ministeriale 8 novembre 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Associazione per la riabilitazione dei comatosi (A.Ri.Co.), con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 30 articoli, debitamente vistato.

96A8384

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 27 novembre 1996 l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Alberto Maffei, consistente nella somma di circa L. 1.096.500.000, pari al quindici per cento dei beni mobili di proprietà del *de cujus*, consistenti in conti correnti bancari, titoli di Stato e titoli azionari del valore complessivo di circa L. 7.310.000.000.

96A8385

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C. n. 678/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: CARTIDONT/CARTIDONT Forte, nella forma e confezione: 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml e 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml «Forte», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & Compani dei F.lli Alitti p.a., con sede legale, domicilio fiscale e stabilimento farmaceutico in strada statale 67, località Granatieri, Scandicci (Firenze), codice fiscale n. 01286709487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml;
A.I.C. n. 029523014 (in base 10) 0W4Z26 (in base 32);
classe: «C»;

50 Tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml «Forte»;
A.I.C. n. 029523026 (in base 10) 0W4Z2L (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato ai soli medici dentisti e di cui ne è vietata la vendita al pubblico (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

tubofiala per uso iniettabile da 1,7 ml contiene; articaina cloridrato 68 mg per tubofiala 40 mg per ml, L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina 8,5 ug per tubofiala 5 ug per ml;

eccipienti. sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

tubofiala per uso iniettabile da 1,7 ml «Forte», articaina cloridrato 68 mg per tubofiala 40 mg per ml, L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina 17 ug per tubofiala 10 ug per ml;

eccipienti:sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: anestesia di tipo plessico, tronculare o intralegamentoso, in caso di:

a) Cartidont, interventi routinari quali estrazioni di denti singoli o in serie, preparazione di cavità e monconi per l'applicazione di corone, particolarmente in pazienti debilitati;

b) Cartidont Forte, interventi chirurgici più profondi come quelli sulle mucose, sull'osso e sulla polpa dentaria, come in caso di estirpazioni o amputazioni, dove si renda necessaria un'ischemia più intensa. Interventi di lunga durata, come l'intervento di Caldwell-Luc e quelli muco-gengivali, osteosintesi percutanee, cistectomie, nonchè preparazioni complicate di cavità e di monconi per l'applicazione di corone.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 903/1996 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale ZOLADEX, nella forma e confezione: «10,8» sottocutanea siringa depot 10,8 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specifiche di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a. con domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via E. Sforza, Palazzo Volta, codice fiscale 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società Zeneca Limited Macclesfield, Cheshire, (Inghilterra).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«10,8» sottocutanea siringa depot 10,8 mg:
A.I.C. n. 026471021 (in base 10) 0T7UMF (in base 32);

classe: «A», con nota 51-*bis* prezzo L. 1 012.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni siringa di Zoladex 10,8 contiene: principio attivo: Goserelin acetato in formulazione a cessione protratta (depot) 10,8 mg calcolato come base peptidica al 100%; eccipienti: copolimeri lattide/glicolide ad alto e basso peso molecolare (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Zoladex 10,8 è indicato per il trattamento del carcinoma della prostata in cui risulti indicata la soppressione della produzione del testosterone.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A I C. n. 914/1996 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale RYTMOBETA nella forma e confezioni: 20 compresse 80 mg; 50 compresse 80 mg; 20 compresse 160 mg; 50 compresse 160 mg, 5 fiale 40 mg/4 ml.

Titolare A.I C.: Knoll AG di Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Knoll Farmaceutici S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale 00868480153,

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A I C., nel proprio stabilimento sito in Ludwigshafen/Rhein (Germania)

Confezioni autorizzate: numeri A I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 80 mg,
A I C. n. 029528015 (in base 10) 0W53YH (in base 32);
classe «A», prezzo L. 5.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

50 compresse 80 mg;
A I C. n 029528027 (in base 10) 0W53YV (in base 32);
classe «A», prezzo L. 14 500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425,

20 compresse 160 mg;
A I.C n. 029528039 (in base 10) 0W53Z7 (in base 32);
classe: «C»;

50 compresse 160 mg,
A I C. n 029528041 (in base 10) 0W53Z9 (in base 32);
classe: «C»,

5 fiale 40 mg/4 ml,
A I C n 029528054 (in base 10) 0W53ZQ (in base 32);
classe «C».

Composizione

ogni compressa da 80 mg contiene: principio attivo. sotalolo cloridrato 80 mg, eccipienti: amido di mais, amido sodio glicolato, idrossipropilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, silice colloidale (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 160 mg contiene. principio attivo: sotalolo cloridrato 160 mg, eccipienti: amido di mais, amido sodio glicolato, idrossipropilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, silice colloidale (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

una fiala 40 mg/4 ml contiene principio attivo: sotalolo cloridrato 40 mg, eccipienti. acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili, sodio cloruro, sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche tachiaritmie sopraventricolari sintomatiche che richiedono un trattamento, quali tachicardia nodo-atrioventricolare, tachicardia sopraventricolare con sindrome di WPW (sindrome di Wolff-Parkinson-White) o fibrillazione atriale parossistica. Tachiaritmie ventricolari sintomatiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I C. n. 920/1996 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale SEVORANE, nella forma e confezione: flaconi 250 ml tappo pilfer-proof, flacone 250 ml tappo security lock.

Titolare A I.C.: Abbott S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia, codice fiscale 00076670595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, sia dalla società Abbott Laboratories Ltd - Queenborough, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 250 ml, tappo pilfer-proof;
A.I.C. n. 031841012 (in base 10) 0YCQRN (in base 32);
classe: «A» per uso ospedaliero H, prezzo L. 505.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

flacone 250 ml, security lock;
A.I.C : n. 031841024 (in base 10) 0YCQSO (in base 32);
classe «A» per uso ospedaliero H, prezzo L. 505.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni flacone contiene principio attivo: sevoflurane ml 250.

Indicazioni terapeutiche: Sevorane è indicato per l'induzione ed il mantenimento delll'anestesia generale in pazienti adulti e pediatrici nella chirurgia d'elezione ed ambulatoriale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I C. n. 922/1996 del 23 novembre 1996

Specialità medicinale: CUROXIM, nella forme e confezioni: Monovial 1 flacone 750 mg, Monovial 1 flacone 1,5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in via A. Fleming, 2, Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Monovial 1 flacone 750 mg,
A I.C. n. 023576085 (in base 10) 0QHIJP (in base 32);
classe: «C»;

Monovial 1 flacone 1,5 g;
A I.C. n. 023576097 (in base 10) 0QHIK1 (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

un flacone da 750 mg contiene cefuroxima sodica 789 mg (pari a cefuroxima 750 mg);
un flacone da 1,5 g contiene cefuroxima sodica 1,578 g (pari a cefuroxima 1,5 g).

Indicazioni terapeutiche di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 923/1996 del 29 novembre 1996

Specialità medicinale: NOTHAV, nella forma e confezione: 1 fiala 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Biocine p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Sovicille (Siena) località Bellaria-Rosia.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 0,5 ml;
A.I.C. n. 032794012 (in base 10) 0Z8TDW (in base 32);
classe: «C», con nota 50.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una dose (0,5 ml) contiene: principio attivo: antigene dell'epatite A almeno 3 unità Elisa; eccipienti: cloruro di sodio 4 mg, fosfato di sodio bibasico 0,57 mg, cloruro di potassio 0,10 mg, fosfato di potassio monobasico 0,10 mg, sodio etilmercuriotiosalicilato 0,05 mg, alluminio fosfato 0,30 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro l'epatite A. La vaccinazione è particolarmente raccomandata nel caso di categorie ad alto rischio di esposizione al virus della epatite A come: viaggiatori in zone altamente endemiche, soggetti esposti a contaminazione per motivi professionali (alimentaristi, addetti agli impianti di depurazione delle acque, personale medico e paramedico, personale di comunità chiuse); soggetti a rischio particolare di contagio (omosessuali, tossicodipendenti); soggetti a stretto contatto con persone infette; militari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 927/1996 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale FEMIPRES, nella forma e confezioni: compressa rivestita da 7,5 mg e da 15 mg, alle condizioni e alle specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., via F. Casati 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 07254500155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra riportata sono effettuati dalla società Schwarz Pharma AG, nello stabilimento sito in Monheim (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 7,5 mg;
A.I.C. n. 029214018 (in base 10) 0VVKB2 (in base 32);
classe: «A», prezzo L. 9.450, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

14 compresse rivestite 15 mg;
A.I.C. n. 029214020 (in base 10) 0VVKB4 (in base 32);
classe: «A», L. 18.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa rivestita 7,5 mg contiene: principio attivo: moexipril cloridrato 7,5 mg; eccipienti: lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilene glicole 6000, titanio biossido, ferro ossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita 15 mg contiene: principio attivo: moexipril cloridrato 15 mg; eccipienti: lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilene glicole 6000, titanio biossido, ferro ossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Femipres» è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 928/1996 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale PRIMOXIL, nella forma e confezioni: compressa rivestita 7,5 mg e da 15 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra riportata sono effettuati dalla società Schwarz Pharma AG, nello stabilimento sito in Monheim (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 7,5 mg;
A.I.C. n. 029425016 (in base 10) 0W1ZCS (in base 32);
classe: «A», prezzo L. 9.450, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

14 compresse rivestite 15 mg;
A.I.C. n. 029425028 (in base 10) 0W1ZD4 (in base 32);
classe: «A», prezzo L. 18.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa rivestita 7,5 mg contiene: principio attivo: moexipril cloridrato 7,5 mg, eccipienti: lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilene glicole 6000, titanio biossido, ferro ossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita 15 mg contiene: principio attivo: moexipril cloridrato 15 mg; eccipienti lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilene glicole 6000, titanio biossido, ferro ossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 930/1996 del 3 dicembre 1996

Specialità medicinale: VERELAIT, nella forma e confezione: sciroppo flacone 180 ml.

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00778190157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Sterling Midy Industrie nello stabilimento sito in Avenue du General De Gaulle, Herouville Saint Clair (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sciroppo flacone 180 ml;
A.I.C. n. 029543016 (in base 10) 0W5LM8 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono: soluzione acquosa di lattulosio al 68% p/v.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8386

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: P01G «economia internazionale», comprendente la disciplina di «economia internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione delle delibere di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

96A8414

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

N09X «istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A8417

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova, è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H09A «tecnologia dell'architettura», insegnamento che si intende affidare «tecnologia dell'architettura».

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, la nomina sarà subordinata alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8415

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova, sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare: L20A «filologia germanica», insegnamento che s'intende affidare «filologia germanica».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F20X «ginecologia ed ostetricia», insegnamento che s'intende affidare «ginecologia endocrinologica».

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, la nomina sarà subordinata alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8416

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA CM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue· **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11